




# COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona

## Piano Particolareggiato dell'Arenile VARIANTE GENERALE 2010



**Coordinatore e progettista**  
Arch. Roberto Serenelli

**Collaboratori**  
Geom. Claudio Gioacchini  
Geom. Luca Mariani

**Dirigente Area Tecnica**  
Ing. Gianni Roccato

**Segretario Comunale**  
Dott. Stefano Morganti

**N.T.A.**

**APPROVAZIONE**

D.C.C. n.44 del 18/04/2011

D.G.R. n.564 del 19/04/2011

## SOMMARIO

<b>Art. 1 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DEGLI ARENILI.....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI ARENILI.....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI.....</b>	<b>3</b>
a-ambiti delle attività turistiche-ricreative: .....	3
b-ambiti dei servizi di spiaggia: .....	3
c-ambiti della conservazione naturalistica:.....	3
<b>Art. 4 - CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL'ARENILE .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE .....</b>	<b>5</b>
5.1 TITOLI ABILITATIVI .....	5
5.1.1 Norme generali.....	5
5.1.2 Contenuti della convenzione .....	6
5.2 SISTEMI COSTRUTTIVI .....	10
<b>Art. 6 - ZONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE-RICREATIVE COMMERCIALI .....</b>	<b>11</b>
6.1- USI CONSENTITI.....	11
6.2- MODALITÀ DI INTERVENTO.....	11
a) Restauro conservativo .....	12
b) Ristrutturazione con vincolo parziale .....	13
c) Ristrutturazione ed ampliamento.....	14
d) demolizione con ricostruzione.....	15
6.3 CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI.....	16
6.3.1 Caratteristiche delle strutture di facile rimozione.....	16
6.3.2 Caratteristiche delle strutture di ombreggiamento.....	16
<b>Art. 7 - ZONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA .....</b>	<b>17</b>
7.1 USI CONSENTITI.....	17
7.2 MANUFATTI AMMESSI NELLA FASCIA DI MASSIMO INGOMBRO E LORO CARATTERISTICHE .....	19
7.2.1 Locale di servizio allo stabilimento balneare .....	20
7.2.2 Servizi igienici di uso pubblico.....	21
7.2.3 Strutture di ombreggiamento.....	21
7.2.5 Camminamenti e pavimentazioni .....	22
7.3 MODALITÀ DI INTERVENTO.....	23
7.3.1) Interventi concessioni esistenti .....	23
7.3.2) Interventi ex novo.....	23
7.3.3) Modalità esecutive .....	24
<b>Art. 8 - ZONE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA.....</b>	<b>24</b>
8.1 TITOLI ABILITATIVI .....	25

8.2 USI CONSENTITI .....	26
8.3 MODALITÀ DI INTERVENTO .....	26
<b>Art. 9 - ZONE DELLA BALNEAZIONE COLLETTIVA E SOCIALE .....</b>	<b>27</b>
9.1 USI CONSENTITI.....	27
<b>Art. 10 - ZONE DEL GIOCO E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'ARIA APERTA .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 11 - ZONE DESTINATE AL RIMESSAGGIO PER NATANTI DA DIPORTO.....</b>	<b>28</b>
11.1 - USI CONSENTITI .....	28
<b>Art. 12 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO AMATORIALE DEL SURFING E KITE-SURFING. ..</b>	<b>29</b>
12.1 - USI CONSENTITI .....	29
<b>Art. 13 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLA PICCOLA PESCA.....</b>	<b>30</b>
13.1 - USI CONSENTITI .....	30
<b>Art.14- ZONE DI SPIAGGIA ATTREZZATA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE .....</b>	<b>32</b>
12.1 - USI CONSENTITI .....	32
<b>Art. 15 - ZONE DELLA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 16 - ZONE DELLA CONSERVAZIONE NATURALISTICA.....</b>	<b>33</b>
16.1- DISCIPLINA ESECUTIVA .....	34
<b>Art. 17 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 18 - SANZIONI.....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>35</b>
<b>APPENDICE .....</b>	<b>1</b>

---

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

---

**Art. 1 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DEGLI ARENILI**

c1 Il presente piano ha valenza di Piano attuativo del PRG con connotazione paesaggistica impressa dalla pianificazione territoriale regionale (Piano di spiaggia, secondo la dizione del PPAR, Regione Marche). La disciplina relativa si applica alle aree litoranee così come identificate dal PRG vigente comprensive del demanio marittimo, del demanio dello stato e comunale. Sono riferimenti normativi del Piano Particolareggiato degli Arenili i seguenti atti:

- Piano paesistico Ambientale Regionale;
- Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15;
- Deliberazione amministrativa n. 169 del 2 febbraio 2005: Piano di gestione integrata delle aree costiere
- Deliberazione del Consiglio regionale n° 117 del 10/03/2009: Modifiche al Piano di gestione integrata delle aree costiere
- Piano Regolatore Generale comunale.

c2 Il Piano particolareggiato degli arenili è definito, per le presenti norme, PdA. Le norme del presente PdA prevalgono nell'ambito di competenza sulle disposizioni del Regolamento Edilizio nei limiti e con riferimento alla procedura. Pertanto le realizzazioni in precario di cui all'ex art. 107 del R.E. non sono esercitabili all'interno del piano degli arenili.

c3 Costituiscono inoltre norme di riferimento del Piano degli arenili i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della G.R. n. 2167 del 17/10/2000, "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli Enti delegati ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10/99.
- Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative".
- Legge n°104 del 5 febbraio 1992, art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

**Art. 2 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI ARENILI.**

c1 La finalità generale del piano è la valorizzazione dei beni demaniali, attraverso l'insediamento di attività d'impresa nel settore turistico - ricreativo e di servizi

pubblici o di interesse pubblico in maniera integrata con la tutela delle risorse ambientali e del paesaggio in particolare.

c2 Il Piano degli arenili si qualifica per i seguenti contenuti relativi alle politiche di governo del territorio e dell'offerta e fruizione turistica, coordinati con il piano regionale per la gestione integrata della costa e con il codice dei beni culturali e del paesaggio:

- 1) Indica l'ambito di riferimento sulla base dei dati nazionali forniti dal sistema informativo demanio (SID);
- 2) Coordina le attività di tipo edilizio con i vincoli derivanti dalle leggi di settore e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- 3) Persegue il recupero e l'integrazione della morfologia dell'arenile e le relazioni morfologiche e biologiche che determinano lo sviluppo delle dune e degli habitat nell'ambiente litoraneo sabbioso;
- 4) Persegue la riduzione dell'ingombro della visuale verso mare incentivando programmi di rinnovo delle attrezzature e dei manufatti ad oggi esistenti, mediante loro dislocazione e configurazione in modo tale che, tendenzialmente, non occupino più del 50% della Linea di Fronte Mare relativa (per i settori deputati all'attività turistica);
- 5) Si avvale di un impianto metodologico derivato dalla "zonizzazione urbanistica" individuando perciò le attività insediabili, modalità esecutive e di gestione, regime d'uso delle parti dell'arenile specificando quelle in regime di concessione, quelle che rimangono libere, quelle riservate ai servizi di spiaggia compreso lo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere occasionale;
- 6) Stabilisce criteri per la realizzazione delle strutture di servizio alla balneazione, poste sull'arenile, i criteri per l'inserimento paesaggistico ed eventuale mitigazione all'interno dell'arenile stesso con la finalità di salvaguardare e qualificare l'immagine del litorale quale espressione identitaria della comunità locale.
- 7) Sottopone a salvaguardia il reticolo idrico superficiale al fine di garantire un corretto regime delle acque superficiali nonché la continuità naturalistica tra la spiaggia ed il suo retrospiaggia.
- 8) Tutela e garantisce l'accesso pubblico al mare.
- 9) Sottopone a salvaguardia il sistema dunale attraverso limitazioni all'attività di balneazione e attraverso idonee misure di gestione.

---

**Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI**

c1 Il Piano degli arenili disciplina gli interventi e gli usi ammessi coordinati per ambiti omogenei come di seguito elencati:

a-ambiti delle attività turistiche-ricreative:

1-zone delle attività turistiche-ricreative commerciali disciplinate dal successivo art. 6;

2-zone dell'offerta turistica di spiaggia disciplinate dal successivo art. 7 e 8;

3-zone riservate alla fruizione della spiaggia con animali di compagnia disciplinate dal successivo art. 8;

4-zone della balneazione collettiva e sociale (colonie marine, attività istituzionali, no-profit) disciplinate dal successivo art. 9;

b-ambiti dei servizi di spiaggia:

1-zone del gioco e delle attività ricreative all'aperto disciplinate dal successivo art. 10;

2-zone destinate al rimessaggio per natanti da diporto e per la piccola pesca disciplinate dal successivo art. 11-12 e 13;

3-zone di spiaggia attrezzata per attività di interesse generale, manifestazioni ed eventi comprese le iniziative per la fruizione della spiaggia nel periodo invernale, disciplinate dal successivo art. 14;

c-ambiti della conservazione naturalistica:

1-zone della spiaggia di libera fruizione disciplinate dal successivo art. 15;

2-zone della tutela naturalistica e idrogeologica disciplinate dal successivo art. 16;

3-zone della tutela diffusa della biodiversità disciplinate dal medesimo art. 16;

c2 Le identificazioni-numerazioni previste dal piano (Sb1-n, Ce1-n, Cs1-n ecc..) sono funzionali alla sola gestione amministrativa e non vincolano l'identificazione a livello commerciale e pubblicitario degli esercizi.

c3 Il Piano degli arenili, in relazione alla individuazione dei tratti di litorale soggetti ad erosione, assume le analisi derivate dal piano regionale di gestione integrata delle aree costiere.

---

**Art. 4 - CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL'ARENILE**

c1 Il piano fornisce gli elementi conoscitivi e le indicazioni operative ai fini della qualificazione, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, della realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Piano dell'Arenile. A tal fine l'intero arenile è organizzato in Unità paesaggistiche locali per i quali è data una definizione formale e ai quali si riferiscono, come più avanti, le specifiche modalità esecutive degli interventi ed operazioni previste dal Piano.

c2 La fascia di arenile, nel suo sviluppo all'interno del territorio comunale, si colloca in diverse Unità paesaggistiche, così come definite dal Piano paesistico ambientale regionale; rispetto alla macro-organizzazione derivata dal PPAR, il presente piano ridefinisce le Unità paesaggistiche locali che costituiscono il riferimento rispetto al quale verificare e valutare le trasformazioni diffuse. Esse presentano caratteri differenti secondo la prevalenza delle diverse componenti di tipo antropico (centri urbani costieri, porti, arenile attrezzato, insediamenti turistici, viabilità costiera principale e secondaria, ecc.) o fisico naturalistico (foce, aree umide, dune, bacini imbriferi secondari) caratterizzando i relativi tratti di arenile.

c3 Le unità paesaggistiche locali (UPL) che comprendono la fascia dell'arenile sono individuate graficamente dalle Tavole 2P/L - ambiti omogenei e assetto ambientale e sono elencate come di seguito:

Unità che si distinguono per la dominanza dei caratteri di tipo naturale:

UPL 1: arenile compreso tra il fiume Cesano e la direttrice di via della Marina

UPL 5: arenile compreso tra il fosso del Morignano e la direttrice di via della Torre

Unità che si distinguono per un elevato livello di integrazione fra le componenti antropiche e quelle naturali:

UPL 2: arenile compreso tra la direttrice di via della Marina e il fossato della Giustizia

UPL 4: arenile compreso tra il fossato delle Portelle (direttrice via Tolomeo) e il fosso del Morignano

Unità esclusivamente di tipo urbano:

UPL 3: arenile compreso tra il fossato della Giustizia e il fossato delle Portelle (direttrice via Tolomeo)

UPL 6: arenile compreso tra la direttrice di via della Torre ed il confine comunale a Sud.

c4 Gli interventi disciplinati dal presente piano sono condizionati al perseguimento dell'ottimale "inserimento paesaggistico" con riferimento agli obiettivi generali agli articoli precedenti e con riferimento alle differenti relazioni che la fascia dell'arenile stabilisce con le diverse componenti costiere - rapporto arenile/contesto naturale, arenile/contesto urbano e arenile/contesto rurale -, tenendo dunque conto della dominanza dei caratteri presenti nei contesti locali nei quali sono compresi i diversi tratti di arenile.

## Art. 5 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

### 5.1 TITOLI ABILITATIVI

#### 5.1.1 Norme generali

c1 I soggetti attuatori del Piano dell'Arenile sono i soggetti d'impresa relativamente alle attività commerciali, ricreative e proprie della balneazione in forma singola o associata, nonché, nei casi previsti dal presente Piano, gli altri soggetti pubblici e/o privati aventi titolo per le attività dallo stesso disciplinate.

c2 Le previsioni di cui al presente piano sono attuate dai titolari della concessione d'uso dei beni demaniali di riferimento, anche nel caso in cui le aree demaniali costituiscano soltanto una parte dell'unità di intervento.

c3 Nei casi in cui la spiaggia risulti catastalmente in proprietà privata, ma appartenente all'estensione fisica dell'arenile, sarà oggetto ai sensi dell'art. 32 C.N. a procedimento formale di delimitazione del demanio marittimo.

c4 Il titolo abilitativo è unico, rilasciato ai sensi del DPR 447/98 e DPR 160/2010; risulta integrato dai seguenti endo-procedimenti”:

-concessioni demaniali a disciplina delle aree del Demanio Marittimo, sulla base delle normative di settore corredate da convenzione a disciplina delle obbligazioni connesse di cui al successivo punto 5.1.2;

-concessioni demanio comunale, sulla base della regolamentazione comunale vigente, corredate da convenzione a disciplina delle obbligazioni connesse di cui al successivo punto 5.1.2;

- Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs n. 42/2004.

c5 Per le strutture “in precario” di cui al successivo Punto 5.2, rinnovate stagionalmente, l'autorizzazione paesaggistica esplica i suoi effetti per l'intera durata della sua validità (5 anni). Per le attrezzature mobili di cui al medesimo punto 5.2,

che costituiscono completamento funzionale delle attività stesse, non è richiesto ne titolo edilizio né paesaggistico.

c6 Al fine di permettere la corretta attuazione del Piano è consentita, pur non rappresentato negli elaborati grafici e fatte salve le determinazioni patrimoniali, la modifica delle aperture attualmente esistenti sul muretto parasabbia e la realizzazione di nuove aperture ad uso della singola concessione o in comune, da realizzare comunque nel rispetto della legge 13/89. Per le concessioni aventi fronte mare fino a m 50,00 è consentita la realizzazione di un accesso sul muretto parasabbia; per le concessioni aventi fronte mare superiore a m 50,00 è consentito di realizzare fino a due accessi. Tali accessi dovranno essere distanziati tra loro di almeno m 20,00, fatti salvi specifici casi per i quali sarà dimostrata l'impossibilità di apertura degli accessi a tale distanza. Sono esclusi dal conteggio delle distanze gli accessi delle attrezzature commerciali (chioschi-bar, ristoranti, edicole, ecc...).

#### 5.1.2 Contenuti della convenzione

c1 La convenzione di cui al presente articolo regola contenuti operativi, modalità attuative e programmi di realizzazione del piano, per quanto riguarda i rapporti ed i rispettivi impegni tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti operatori di spiaggia contestualmente ai rapporti con il Demanio marittimo.

c2 obblighi generali del concessionario

a) vincolo d'uso di tutte le aree, ivi comprese le pertinenze, edifici e impianti, alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel piano degli arenili;

b) obbligo ad eseguire periodicamente l'ordinaria e, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, la straordinaria manutenzione dei manufatti, così da conservarli in buono e decoroso stato, nonché a mantenere la pulizia delle aree concesse a carico del concessionario;

d) obbligo ad eseguire, nel caso di stabilimento balneare, a cura e spese del medesimo concessionario, la pulizia delle aree in concessione e della corrispondente area di battigia dai rifiuti di ogni genere ed alghe per tutta la durata del periodo di attività. Lo smaltimento dei rifiuti accumulati in prossimità della battigia da ciascun concessionario di spiaggia resta a carico dell'Amministrazione Comunale. Restano, altresì, a carico dei medesimi concessionari, per l'area dal limite della fascia di massimo ingombro al muretto parasabbia, così come individuato nelle tavole 3P/L,

sia la cura e la manutenzione delle pavimentazioni che rimangono in opera, sia le operazioni di livellamento della sabbia naturalmente movimentata da agenti atmosferici;

e) obbligo alla rimozione, relativamente al periodo di inattività dello stabilimento di cui al Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 “Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”, di qualsiasi manufatto e/o arredo dall'arenile classificati come “di facile rimozione in precario” ovvero “attrezzatura mobile” lasciando la spiaggia completamente libera da ogni elemento artificiale. A garanzia dell'obbligazione sarà prodotta idonea Polizza Fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati alla funzione, ovvero deposito cauzionale. Il valore dei titoli di garanzia è pari al valore desunto dal computo delle spese di rimozione, redatto sulla base dei costi orari della manodopera, dei noli, trasporto, stoccaggio, oneri sicurezza ecc... utilizzando il Prezziario Regionale in materia Lavori Pubblici vigente. Al costo dei lavori di smantellamento come sopra calcolato sarà aggiunto un onere forfetario per imprevisti e spese generali pari al 20%. Il computo delle spese di rimozione sarà redatto dall'ufficio su base tipologica e valevole per categorie omogenee di attrezzature, prevedendo inoltre una rivalutazione della somma in base all' indice ISTAT del costo delle costruzioni. Per tutti i casi di concessioni in essere tale importo sarà rivalutato d'ufficio in base ai criteri suddetti e notificato al concessionario che produrrà ovvero aggiornerà la polizza fideiussoria o il deposito cauzionale relativo. Il concessionario, anche ai fini dello svincolo dei titoli di garanzia, produrrà ai servizi comunali, entro il 30 ottobre di ogni anno, l'attestazione dell'avvenuta rimozione degli elementi in precario; qualora non richiedesse lo svincolo della polizza, la stessa rimarrà a garanzia della rimozione per l'anno successivo. Oltre il suddetto termine del 30 ottobre il Comune provvederà alle verifiche del caso provvedendo nei casi di inadempienza all'incameramento della cauzione ed alla rimozione dei manufatti. In tal caso il concessionario è tenuto a ricostituire la Polizza Fideiussoria o il deposito cauzionale a garanzia della rimozione per l'anno successivo.

f) Obbligo a garantire l'accesso alla spiaggia anche durante la stagione invernale sia di giorno che di notte.

g) Obbligo alla adozione di tutte le misure idonee all'abbattimento delle barriere architettoniche in modo tale da consentire l'accesso alla spiaggia da parte di persone diversamente abili.

h) obbligo a realizzare a spese del concessionario tutti gli allacci alle reti tecnologiche: fognaria, idrica, elettrica, ecc... anche nel caso in cui nel tratto interessato dall'intervento non fossero già stati predisposti dall'Amministrazione Comunale. Eventuali danni arrecati ad opere e/o manufatti di uso pubblico saranno riparati a cura e spese del concessionario. Gli oneri di concessione sono quelli previsti dalle apposite tabelle vigenti;

i) obbligo del concessionario a rispettare e praticare le "buone norme" contenute nel documento "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia" allegato alle NTA del Piano degli arenili, per le finalità della conservazione naturalistica della spiaggia.

l) obbligo ad inoltrare al Comune, in caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa, il titolo o contratto che consente il trasferimento della concessione, unitamente ad un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario subentrante si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla convenzione originaria;

c3 obblighi inerenti alla concessione demaniale

Il richiedente la concessione demaniale, ai fini del rilascio della relativa concessione, produce all'ufficio demanio comunale i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) ed il progetto dei manufatti, degli impianti, ed attrezzature che si intendono realizzare.

Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Nel giorno della scadenza della concessione il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione concedente salvo che questa non consenta di rinnovare la presente.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti L'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo

trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità concedente, sulla semplice intimazione scritta, che sarà notificata a cura dell'Amministrazione concedente.

In caso d'irreperibilità del concessionario, terrà luogo la notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Pretorio Comunale.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo della rimozione e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsare le eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio regionale OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo,

compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) il concessionario non potrà dar luogo ad alcun tipo di opere in assenza del relativo titolo edilizio.

La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e NON esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa.

Il concessionario dichiara espressamente di esimere la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare in dipendenza della presente concessione causati dall'erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

## 5.2 SISTEMI COSTRUTTIVI

c1 I manufatti che possono essere realizzati/installati sull'arenile di Senigallia ai sensi del presente piano sono classificati in tre distinti sistemi costruttivi:

- Attrezzature di facile rimozione: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate.

- Attrezzature di facile rimozione in precario: opere realizzate con sistemi costruttivi caratterizzati da leggerezza strutturale, impiego di materiali eco-compatibili e conformazione architettonica finalizzata al migliore inserimento paesaggistico possibile, che consentano la rimozione per mezzo di semplice smontaggio, senza ricorso a interventi distruttivi di alcun genere, destinate ad essere installate per la sola durata della stagione elioterapica (con riferimento alle definizioni di cui alla Delibera C.C. n. 46/2009). Esse sono volte esclusivamente a soddisfare le esigenze delle attività insediate per la durata stagionale.

- Attrezzature mobili: sono attrezzature installate per il solo periodo della stagione balneare (il cui periodo è fissato annualmente con apposita ordinanza comunale, giusta Delibera del C.C. n. 46/2009) e sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Per tali attrezzature non sono richiesti titoli abilitativi né edilizi né paesaggistici, ma solamente la presentazione di specifica comunicazione all'ufficio demanio comunale al fine di aggiornare i dati della concessione demaniale marittima, esse ricomprendono:

1. Pavimentazioni posate a secco nell'area attrezzata di spiaggia, e percorsi di servizio nell'area di ombreggio, da realizzarsi in maniera tale da garantire idonee condizioni di pendenza e scabrosità.
2. Aiuole ed aree verdi;
3. Barriere frangivento. Questi elementi "parasabbia" sono collocati a protezione dall'insabbiamento delle attrezzature che permangono sull'arenile per tutta la durata della concessione, le stesse sono installate nel periodo di chiusura della stagione elioterapica e sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Saranno collocati pertanto esclusivamente sul versante a mare delle strutture stesse, considerando quindi non ammessa qualsiasi tipo di barriera che non svolga prevalentemente il compito di protezione dai venti dominanti da nord-est. Le barriere sono costituite da pannelli di legno, metallo, materie plastiche semplicemente infissi nel suolo con altezza massima visibile di cm 100, configurate appositamente per l'uso escludendo perciò l'utilizzazione di materiali di risulta. Le barriere di protezione non possono essere installate in maniera tale da interrompere i percorsi di accesso pubblico al mare previsti nella concessione nel rispetto del Piano di gestione integrata della costa.
4. giochi ed allestimenti per bambini privi di impianti tecnologici.

## Art. 6 - ZONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE-RICREATIVE COMMERCIALI

### 6.1- USI CONSENTITI

Tali aree sono destinate alle seguenti attività:

- esercizi commerciali (edicole, sale gioco, rivendita articoli da mare, piste gioco, ecc... ),
- chioschi bar, tavola calda, ristoranti,
- attrezzature ricettive alberghiere,

Sono individuate dagli elaborati di piano con il codice "Ce"

### 6.2- MODALITÀ DI INTERVENTO

c1 Le categorie di intervento previste per le citate attrezzature sono le seguenti:

- a) restauro conservativo;
- b) ristrutturazione con vincolo parziale;
- c) ristrutturazione ed ampliamento;

d) demolizione con ricostruzione,

c2 I manufatti ricompresi nelle categorie b), c), d) che alla data di adozione della variante generale 2010, abbiano attuato gli interventi di adeguamento previsti dal piano degli arenili originario (Delibera Consiglio comunale n° 39 del 14 marzo 2001 e n°42 del 28 marzo 2001 “Controdeduzioni e definitiva approvazione terza variante piano degli arenili”), possono assoggettare a rinnovo integrale l’intera struttura fino alla demolizione con ricostruzione perseguendo obiettivi di integrazione paesaggistica, efficienza funzionale e risparmio energetico. Per gli interventi di rinnovo integrale che soddisfano gli obiettivi sopra individuati è ammesso un incremento delle superfici consentite originariamente dal piano (escludendo dal computo le parti autorizzate a carattere temporaneo e/o precario) nella misura massima del 20%. Tali interventi dovranno essere collocati all’interno dell’area in concessione fermo restando il distacco minimo dai limiti della concessione stessa di m 1,50.

c3 I manufatti ricompresi nelle categorie b), c), d) che alla data di adozione della variante generale 2010, non abbiano ancora attuato gli interventi di adeguamento previsti dal piano degli arenili originario (Delibera Consiglio comunale n° 39 del 14 marzo 2001 e n°42 del 28 marzo 2001 “Controdeduzioni e definitiva approvazione terza variante piano degli arenili”), sono disciplinati dalle seguenti prescrizioni edilizie:

a) Restauro conservativo

Tale intervento riguarda le unità edilizie da conservare integralmente o da modificare solo con i metodi del restauro scientifico, con unità stilistica complessiva.

E’ assoggettato a tale tipo di intervento la “Rotonda”.

L’intervento prevede quanto di seguito riportato.

1) Il restauro degli aspetti architettonici ed il ripristino delle parti alterate, e cioè:

- Il restauro ed il ripristino dei fronti interni ed esterni;
- La ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite di cui esista esauriente documentazione;
- Il restauro o il ripristino degli ambienti interni;

- La conservazione ed il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale, con soluzioni atte a consentire gli adeguamenti degli impianti igienici sanitari e tecnologici alla normativa vigente, nonché degli ambienti accessori;

-la conservazione ed il ripristino degli spazi liberi (terrazze, pontili, piazzali, percorsi pedonali, ecc...).

2) Il consolidamento degli elementi strutturali esistenti, e cioè:

- delle murature portanti, sia esterne che interne;

- dei solai e delle volte;

- delle scale;

- del tetto, con ripristino del tipo originale di copertura;

E' consentito il consolidamento o la sostituzione di elementi strutturali ( nel caso sia accertata la non recuperabilità) purché non ne siano modificati la posizione, la quota ed i materiali impiegati.

3) L'eliminazione delle superfetazioni definite come parti dell'edificio incongrue rispetto all'impianto originario ed agli elementi organici con lo stesso.

b) Ristrutturazione con vincolo parziale

Tali interventi riguardano le unità edilizie da assoggettare alle caratteristiche tipologiche che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio degli insediamenti sull'arenile.

I manufatti oggetto di tale intervento sono i seguenti:

-attività n. **Ce18**

-attività n. **Ce20**

Il tipo di intervento prevede quanto di seguito riportato.

a) La conservazione dei caratteri architettonici e tipologici attraverso le seguenti operazioni:

-il restauro dei fronti esterni sui quali è consentita anche la realizzazione di nuove aperture;

-gli interventi di modifica dell'impianto distributivo interno anche rispetto alla posizione dei collegamenti orizzontali e verticali;

-la formazione di nuovi collegamenti sia interni che esterni al manufatto originario.

b) La demolizione delle superfetazioni, intese come parti del manufatto incongrue rispetto all'impianto originario, e la ricostruzione secondo le indicazioni planovolumetriche di progetto (vedasi elaborati progettuali allegati al Piano degli Arenili Del. C.C. n°405 del 27/3/85). L'intervento di ricostruzione deve rispettare i fili fissi individuati nella planimetrie di Piano.

Altezza massima intervento di ampliamento = m 4,00

Il manufatto Ce20 "Pensione Regina" è ricompreso nell' "Area soggetta a progetto speciale" con l'obiettivo primario del restauro della struttura e della riqualificazione dell'offerta turistica connessa. Le possibilità incrementali connesse con il progetto speciale sono comunque contenute nella misura massima del 10% destinato esclusivamente all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficienza energetica, esigenze igienico-sanitarie e attrezzature di servizio alla struttura ricettiva e impianti di servizio.

Per tali interventi, che abbiano o non già realizzato l'intervento di adeguamento al Piano degli arenili, sono ammesse attrezzature per l'ombreggiamento, di cui al successivo punto 6.4.2 contenute nell'ambito della superficie demaniale concessionate.

#### c) Ristrutturazione ed ampliamento

Tali interventi riguardano i manufatti di origine recente e senza alcun riferimento tipologico e/o rispondenza ad un assetto urbanistico predeterminato, ma tuttavia con parti edificate di proprietà dello Stato.

I manufatti oggetto di tale intervento sono i seguenti:

-attività n. **Ce24**

-attività n. **Ce38**

c2 L'intervento di cui sopra prevede quanto di seguito riportato.

a) La ristrutturazione del manufatto stabile, in muratura tradizionale, (esistente, di proprietà dello Stato).

b) La demolizione delle parti precarie, per le quali è consentita la ricostruzione con l'uso di edilizia tradizionale solo nel caso in cui siano state oggetto di apposito permesso di costruire.

c) Rispetto alla superficie complessiva è consentito un incremento massimo come evidenziato nella tabella "A" allegata in appendice 1. L'altezza massima

dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento è stabilita in m 4,00. Nella configurazione di copertura piana è ammessa la sua utilizzazione quale terrazza praticabile aperta al pubblico ai fini dell'estensione degli spazi turistici-ricreativi, con le seguenti prescrizioni vincolanti:

-divieto di apporre qualsiasi tipo di copertura e/o ombreggiamenti fatti salvi i soli "ombrelloni" in legno e tela semplicemente appoggiati.

-rimozione degli ombrelloni in coincidenza della eventuale chiusura stagionale dell'attrezzatura.

Per tali interventi, che abbiano o non già realizzato l'intervento di adeguamento al Piano degli arenili, sono ammesse attrezzature per l'ombreggiamento, di cui al successivo punto 6.3.2 esclusivamente al piano terra e contenute nell'ambito della superficie demaniale concessionate.

#### d) demolizione con ricostruzione

Gli interventi di demolizione con ricostruzione riguardano sia i manufatti già esistenti alla data di adozione del piano degli arenili (approvazione 1995), di epoca piuttosto recente ma edificati senza alcun riferimento tipologico e rispondenza ad assetto urbanistico predeterminato, sia i manufatti realizzati in conformità al piano degli arenili nelle sue successive edizioni, fatti salvi quei manufatti sottoposti specificatamente a disciplina conservativa di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

La superficie utile lorda realizzabile per questo tipo di attrezzature è espressa in metriquadrati SUL, di cui alle definizioni del R.E., parametrata sulla base del numero di unità modulari (individuata negli elaborati del Piano Arenili fino alla IV<sup>a</sup> variante), per le relative dimensioni (dimensione massima pari a m 6,00x6,00), il dimensionamento è riportato nella tabella <A-dimensionamento attrezzature commerciali art. 6> in appendice alle presenti norme;

Le attrezzature ex novo o esito di rinnovo integrale, siano esse a carattere turistico - ricreativo e commerciale o manufatto per servizi, dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni edilizie di cui alle tavole 3P/L, piano degli arenili - variante generale 2010.

L'altezza massima dell'intervento è stabilita in m 4,00. Nella configurazione di copertura piana è ammessa la sua utilizzazione quale terrazza praticabile aperta al pubblico ai fini dell'estensione degli spazi turistici-ricreativi, con le seguenti prescrizioni vincolanti:

-divieto di apporre qualsiasi tipo di copertura e/o ombreggiamenti fatti salvi i soli “ombrelloni” in legno e tela semplicemente appoggiati.

-rimozione degli ombrelloni in coincidenza della eventuale chiusura stagionale dell'attrezzatura.

Per tali interventi sono ammesse attrezzature per l'ombreggiamento, di cui al successivo punto 6.3.2, esclusivamente al piano terreno e contenuti nell'ambito della superficie demaniale concessionata.

Le quote di imposta dei manufatti sono precisate in sede progettuale. Nei casi di accentuato dislivello, anche a causa dei fenomeni erosivi, è ammessa l'utilizzazione di tipologie “a pilotis” previa verifica inerente all'autorizzazione paesaggistica.

c4 Le disposizioni della variante generale 2010, relative ad attrezzature che alla data di approvazione della medesima variante risultino soggette a procedimento di accertamento per abusi edilizi e ambientali, diventeranno efficaci solo alla avvenuta conclusione del procedimento stesso.

### 6.3 CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

#### 6.3.1 Caratteristiche delle strutture di facile rimozione

c1 Tutti i manufatti di cui all'art. 6.2 devono rispettare la tipologia “di facile rimozione”, le caratteristiche costruttive del manufatto, degli arredi, delle pavimentazioni esterne, saranno determinate in base alle valutazioni connesse con l'autorizzazione paesaggistica. Per l'area in concessione di riferimento non sono consentite recinzioni di alcun tipo.

c2 Compete al progetto di rinnovo, ovvero di adeguamento laddove non ancora avvenuto, la verifica dimensionale, paesaggistica e prestazionale in ordine al risparmio energetico. L'altezza massima dei manufatti rinnovati è stabilita in m 4,00 e il distacco dai limiti della concessione è stabilito in m 1,50 fatte salve le disposizioni planimetriche obbligatorie dettate dal piano.

#### 6.3.2 Caratteristiche delle strutture di ombreggiamento

c1 Sono ammesse strutture di ombreggiamento che integrano gli spazi per le attività turistiche-ricreative commerciali, mediante strutture di facile rimozione non soggette a rimozione stagionale (moduli a sola copertura) esclusivamente nelle quantità previste dal piano e riassunte nella citata tabella <A-dimensionamento

attrezzature commerciali art. 6>. Sono altresì ammessi ombreggiamenti integrativi, con tipologia “di facile rimozione in precario”, che si possono sviluppare esclusivamente all’interno dell’area in concessione di pertinenza della struttura di riferimento.

c2 L’ombreggiamento integrativo sarà costituito esclusivamente da elementi costruttivi realizzati in tessuto di fibre naturali o tipo vela da barca, da “brise-soleil” realizzati in materiali naturali come legno, fibre, cordame, ecc. Gli elementi costitutivi dell’ombreggiamento integrativo, quando posti nell’area tra il manufatto ed il muretto parasabbia della passeggiata a mare, non possono in alcun modo né sovrastare il muretto stesso né avere elementi strutturali collocati in aderenza allo stesso mantenendo perciò un distacco minimo di 1 m (uno) dal filo lato mare del muretto stesso.

c3 Con la finalità di prolungare l’esercizio di ristorazione durante il periodo invernale è consentita, sulla base di un progetto dichiarato accettabile in relazione alla tutela paesaggistica, l’utilizzazione delle porzioni di ombreggiamento strutturale, di cui al punto c1, previste dal piano tramite elementi che privilegiando l’inserimento paesaggistico (carattere di leggerezza, trasparenza, organicità con il manufatto esistente) e ancorché di facile rimozione, garantiscano la possibilità di un locale “condizionato” nella stagione invernale.

## Art. 7 - ZONE DELL’OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA

### 7.1 USI CONSENTITI

c1 Tali aree ricomprendono le concessioni balneari esistenti e quelle di nuova formazione, sono individuate nelle tavole di piano con il codice “**Sb**”. Le superfici identificate sono derivate dal rilievo AFG 2005, eventuali diminuzioni delle superfici effettive a causa di fenomeni erosivi sono registrate in sede di concessione demaniale. Tale nuovo valore costituisce valido riferimento per l’applicazione dei parametri tabellati (<B-Dimensionamento offerta turistica di spiaggia - art.7/8 > in appendice alle presenti norme). Non si ha invece automatismo per i casi di incremento della profondità dell’arenile che determina semplicemente un incremento della spiaggia libera. La concessione demaniale altrimenti detta “stabilimento balneare” è l’unità operativa minima del sistema delle attrezzature e dei servizi che costituiscono l’offerta turistica-balneare del litorale. Lo stabilimento balneare è

formato da un insieme organico di manufatti, impianti, attrezzature e servizi atti a svolgere l'attività di fruizione e godimento della spiaggia sottoforma di servizio coordinato e qualificato.

c2 Lo "stabilimento balneare" costituisce l'unità di riferimento delle concessioni demaniali esclusivamente destinate a soggetti d'impresa.

c3 Nelle aree dello stabilimento interposte tra la zona per servizi (è così definita la zona tra la dividente demaniale e il limite verso la battigia definito cartograficamente) e la battigia sono collocate esclusivamente le seguenti attrezzature:

-Ombrelloni, tende appoggiate, piccoli gazebo e percorsi di servizio.

I gazebo che possono essere installati in sostituzione degli ombrelloni devono avere una superficie inferiore o uguale a m<sup>2</sup> 16.00 (m 4,00 X 4,00) ed un'altezza massima non superiore a m 2,40.

La distanza dai limiti della concessione e dai passaggi pedonali deve essere tale perciò tende e ombrelloni aperti non oltrepassino tali confini.

-Allestimenti per giochi di spiaggia privi di attrezzature permanenti fisse al suolo.

- Docce a libera fruizione.

L'installazione di docce a libera fruizione su questa zona della concessione, da parte del concessionario stesso, è sempre ammessa e comunque sarà oggetto di linee guida da parte dell'Amministrazione comunale in modo tale da avere un intervallo - compresi i tratti di spiaggia libera- non superiore a 250 metri. Le linee guida, condivise con le rappresentanze degli operatori di spiaggia, hanno carattere vincolante.

c4 Nelle aree interposte tra la dividente demaniale (muretto parasabbia) e la linea (cartograficamente definita) di massimo ingombro sono collocate tutte quelle attrezzature integrative dell'offerta turistica di spiaggia finalizzate alle attività ludiche-sportive, di intrattenimento e di svago e comunque connesse con la fruizione dell'arenile e del mare. A titolo esemplificativo:

-Vasche di idromassaggio di piccole dimensioni da rimuovere a fine stagione. Tali impianti sono tenuti al rispetto delle norme regionali sulle piscine, vasche idromassaggio e docce a nebulizzazione di cui alla Delibera G.R. n. 1307/2009 e n. 186/2006. Inoltre nei casi di realizzazione di vasche idromassaggio, le stesse sono soggette al rispetto "della norma tecnica UNI En 12764 e s.m."

-Campi per beach volley o beach basket,

- Area fitness,
- Area attrezzata dedicata ai bambini,
- Area salute con percorsi vita, percorsi tattili,
- Refrigerium con docce a nebulizzazione,ecc.

Ogni struttura potrà insistere sull'arenile per la sola durata della stagione elioterapica. Sono escluse dalla rimozione le sole pavimentazioni dei campi da basket, campi gioco dedicati al minitennis e calcio-tennis, fermo restando l'ubicazione all'interno della zona per servizi e le fioriere e simili a carattere ornamentale.

c5 Nelle aree definite di “massimo ingombro”, delimitate da perimetro regolatore dalle tavole 3P/L di piano, sono collocate esclusivamente le attrezzature individuate al successivo paragrafo 7.2;

c6 Altre attività, pur non elencate, ma strettamente connesse con l'attività prevalente di fruizione e godimento della spiaggia e del mare che possono rispondere a specifiche esigenze, richiedendo conseguentemente attrezzature non classificabili in quelle sopra elencate, possono essere assentite previo parere di coerenza programmatica da parte della G.M. A titolo esemplificativo costituiscono speciali attività ammissibili:

- usi specifici richiesti dai servizi socio-sanitari;
- frequentazione degli animali di compagnia;
- spettacoli itineranti;

c7 Le attrezzature previste nelle zone dell'arenile a più bassa compromissione ambientale (comma 3) sono collocabili, pur non espressamente citate, anche nelle zone a più alta compromissione (comma 4 e art. 7.2); così come pure le attrezzature previste nella zona di cui al comma 4 sono collocabili nella zona dei servizi o di massimo ingombro di cui all'art. 7.2.

## 7.2 MANUFATTI AMMESSI NELLA FASCIA DI MASSIMO INGOMBRO E LORO CARATTERISTICHE

c1 La fascia di massimo ingombro è delimitata, verso la battigia, dal limite della zona per servizi e verso la dividente demaniale dalla linea di massimo ingombro.

c2 I manufatti e le attrezzature, così come qualificati ai seguenti punti 7.2.1/2/3/4, sono quantitativamente riepilogate nella tabella <B-Dimensionamento offerta turistica di spiaggia- art.7> in appendice alle presenti NTA. Sono fatti salvi i casi in cui, le attrezzature realizzate in conformità al piano arenili previgente alla variante

generale 2010, rappresentino quantità superiori a quelle espresse dalla tabella sopra richiamata. Tali quantità rappresentano pertanto un minimo prevalente sui dati di piano -Variante generale 2010.

c3 le strutture in precario o meno assentite in una determinata zona dello stabilimento balneare, sono altresì consentite nella zona con il grado di compromissione ambientale superiore.

#### 7.2.1 Locale di servizio allo stabilimento balneare

c1 Per ogni stabilimento, a prescindere dalla sua dimensione, è ammessa l'installazione di un manufatto di servizio destinato esclusivamente alla permanenza del gestore per l'attività di esercizio, ospiterà un servizio igienico a norma Legge 13/89 ed eventuali altri servizi igienici, eventuali impianti tecnologici, ecc... la superficie massima del manufatto di servizio, espressa in Superficie Utile Lorda, è rapportata alla consistenza del fronte mare delle singole concessioni e precisamente:

a) Per concessioni di stabilimenti balneari aventi fronte mare fino a m 25,00 è consentito installare un manufatto avente superficie massima pari a m<sup>2</sup> 20,00;

b) Per concessioni di stabilimenti balneari aventi fronte mare superiore a m 25,00 è consentito realizzare un manufatto avente superficie massima pari a m<sup>2</sup> 30,00;

c) Per concessioni di stabilimenti balneari aventi fronte mare superiore a m 100,00 è consentito realizzare un manufatto avente superficie massima pari a m<sup>2</sup> 45,00;

c2 In caso di accorpamento di due o più concessioni (adeguate o meno alle norme del piano degli arenili - 3<sup>a</sup> variante), è consentita la realizzazione attraverso il mantenimento ovvero smantellamento dell'esistente, di un manufatto avente superficie massima pari alla somma dei locali di servizio esistenti nelle concessioni di provenienza e comunque fino ad un massimo di m<sup>2</sup> 60;

c3 I manufatti saranno realizzati privilegiando la massima visuale libera con riferimento ad un osservatore posto sul lungomare rivolto verso la spiaggia. L'aspetto formale del manufatto dovrà rapportarsi alle indicazioni per l'inserimento paesaggistico di cui all'art. 4. L'inserimento paesaggistico costituisce la linea guida progettuale per la realizzazione del manufatto di servizio.

c4 I manufatti di servizio sono classificati nella tipologia costruttiva "di facile rimozione" di cui all'art. 6.3

### 7.2.2 Servizi igienici di uso pubblico

c1 Tali attrezzature ricomprendono manufatti per servizi igienici, con una superficie massima pari a m<sup>2</sup> 5,00 consentiti solo in assenza o in alternativa al manufatto di cui al punto 7.2.1. Tale manufatto, che sarà realizzato in conformità alle norme paesaggistiche vigenti, è classificato nella tipologia “di facile rimozione” e pertanto da rimuovere allo scadere della concessione.

c2 Sono inoltre compresi gli impianti docce ed erogatori di acqua potabile a servizio dello stabilimento, questi appartenenti alla tipologia “di facile rimozione in precario”.

### 7.2.3 Strutture di ombreggiamento

c1 Gli elementi di ombreggiamento funzionali all'attività dello stabilimento sono classificati in due tipologie:

a) una quota, appartenente alla tipologia costruttiva “di facile rimozione” con durata pari alla concessione” di cui all'art. 6. Sono ammessi in un rapporto pari al 1,5 % della superficie complessiva della concessione demaniale di riferimento. L'ombreggiamento sarà ottenuto esclusivamente mediante strutture leggere (legno, metallo, PVC, tensostrutture e simili), teli in tessuto di fibre naturali o tipo vela da barca, brise-soleil realizzati in materiali naturali come legno, fibre, cordame, e simili. La permanenza (*extra stagione elioterapica*) degli elementi di copertura è consentita solo ed esclusivamente in funzione del preventivo parere favorevole reso dalla Soprintendenza ed eventualmente escludendo, nel periodo extra stagione elioterapica, l'utilizzazione a qualsiasi scopo (rimessaggio, deposito anche occasionale, ecc...) di tali zone coperte.

b) una quota appartenente alla tipologia costruttiva “di facile rimozione in precario” di cui all'art. 6. Sono ammessi in un rapporto pari al 4,5 % della superficie complessiva della concessione demaniale di riferimento. L'ombreggiamento sarà ottenuto esclusivamente mediante teli in tessuto di fibre naturali, PVC o tipo vela da barca, brise-soleil realizzati in materiali naturali come legno, fibre, cordame, e simili.

c2 le quantità previste dalla Tabella B per le strutture di cui alla lett. a) non si applicano quando costituiscono riduzione rispetto ad eventuali superfici autorizzate per la medesima finalità (ombreggiamenti stagionali con elementi strutturali permanenti della medesima durata della concessione).

c3 le quantità previste dalla Tabella B per le strutture di cui alla lett. b) non si applicano quando costituiscono riduzione rispetto alle superfici già consentite per ombreggiamenti stagionali dal Piano degli Arenili, IV<sup>^</sup> Variante 2003 (40% della fascia di massimo ingombro).

#### 7.2.4 Cabine spogliatoio

c1 Le cabine balneari sono realizzate secondo i tipi ricorrenti della balneazione locale come individuato dalla tavola 4 di piano, in legno o plastica. Tali strutture sono tipologicamente classificate “di facile rimozione in precario” di cui all’art. 5. Sono ammesse in un rapporto pari al 3,5 % della superficie complessiva della concessione demaniale di riferimento.

c2 Le cabine saranno installate su appositi basamenti, realizzati in cemento prefabbricato, semplicemente appoggiati al suolo.

c3 Le cabine dovranno essere ubicate seguendo una direttrice perpendicolare al muretto parasabbia.

c4 Le cabine a servizio della balneazione possono essere poste in aderenza ad altre cabine, sia del medesimo stabilimento che tra stabilimenti di diverse concessioni, ovvero ad una distanza tra le stesse e dai manufatti destinati ad office e dai manufatti destinati alle attrezzature commerciali, interni e esterni alla concessione, non inferiore a 2,00 metri. I colori delle cabine saranno definiti in maniera particolareggiata in sede di progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo.

c5 Le quantità previste dalla Tabella B per le strutture di cui alla lett.c) non si applicano quando costituiscono riduzione rispetto alle superfici già consentite per cabine spogliatoio stagionali dal Piano degli Arenili, IV<sup>^</sup> Variante 2003.

#### 7.2.5 Camminamenti e pavimentazioni

c1 I camminamenti dovranno essere realizzati nel rispetto dell’art. 23 della Legge 5 febbraio 1992 n°104 e delle normative regionali per quanto attiene alla possibilità di accesso al mare da parte di disabili.

c2 I camminamenti dovranno essere realizzati mediante l’uso dei seguenti materiali: piastrelle e assi di legno, lastre di cemento prefabbricato, P.V.C. o plastica riciclata, masselli in cemento autobloccanti (questi ultimi solo per le pavimentazioni non soggette a rimozione stagionale);

### 7.3 MODALITÀ DI INTERVENTO

Le classi di intervento previste per le attrezzature dello stabilimento sono le seguenti:

- a) interventi concessioni esistenti
- b) nuovi interventi.

#### 7.3.1) Interventi concessioni esistenti

c1 Il presente piano è corredato dal rilievo dello stato di fatto coordinato con il sistema informatico demaniale, in base a tale rilievo è stata ridefinita la profondità dell'arenile, la larghezza della fascia di rispetto dal confine stradale (muretto parasabbia) e la profondità della fascia di massimo ingombro.

c2 Per gli stabilimenti balneari esistenti sull'arenile alla data di approvazione della presente variante (variante di adeguamento al piano di gestione integrata della costa ed al codice dei beni culturali e del paesaggio), è previsto l'adeguamento alle presenti NTA nei tempi stabiliti all'art. 15 seguente;

c3 I manufatti, attrezzature, ombreggiamenti, ecc. di cui in seguito, sono installati all'interno della fascia di massimo ingombro nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi riportati nella citata tabella B, previa acquisizione dei titoli abilitativi e adeguamento dell'esistente.

c4 Lo stabilimento balneare può ricomprendere aree attrezzate per il gioco e la ricreazione all'aria aperta come disciplinate dal successivo art. 10, fermo restando che, in sede di rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere definito un limite quantitativo delle aree per il gioco, che esclude la prevalenza dell'utilizzo delle aree in concessione per scopi diversi da quelli della balneazione che è da considerarsi il preminente interesse pubblico della fruizione balneare e fatti salvi i casi di attrezzature per lo sport aperte al pubblico di cui agli articoli seguenti.

#### 7.3.2) Interventi ex novo

c1 Il piano degli arenili prevede l'insediamento di due nuove concessioni balneari (A1 e A2) riservate alla fruizione della spiaggia con animali di compagnia; questi stabilimenti si caratterizzano per la presenza organica di strutture per il ricovero, il gioco, la cura degli animali da compagnia.

c2 All'interno di tali concessioni è consentita l'installazione delle attrezzature di spiaggia come regolamentato dal precedente paragrafo 7.2 e riepilogato dalla tabella <C-Dimensionamento fruizione della spiaggia con animali da compagnia-art.7>;

c3 Il venir meno dei requisiti di esercizio che hanno determinato il rilascio della concessione, costituisce titolo per la revoca della concessione stessa.

### 7.3.3) Modalità esecutive

c1 L'organizzazione planimetrica delle suddette attrezzature, ai fini dell'ottimale inserimento paesaggistico, dovrà garantire la massima visuale libera rapportata al fronte della concessione - parallelo al lungomare-. Le superfici ammesse saranno sviluppate pertanto lungo la direttrice ortogonale al muretto parasabbia.

c2 La quota di imposta dei manufatti (siano essi della tipologia di facile rimozione con permanenza legata alla concessione ovvero di tipo stagionale in precario) è stabilita in sede di progettazione esecutiva delle opere in funzione della mitigazione dell'impatto paesaggistico e dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

c3 Gli elementi di arredo non soggetti a rimozione stagionale sono individuati esclusivamente come segue: pavimentazioni all'interno della fascia di massimo ingombro, insegna dello stabilimento, impianti tecnologici collegati alle reti dei pubblici servizi (impianti idrici, elettrici, di illuminamento, ecc...) e airole di arredo (a terra o in vaso) coordinate con lo stabilimento per le quali il concessionario si assuma l'onere della manutenzione annuale ai fini del decoro dell'arenile.

## Art. 8 - ZONE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA

c1 Sono quelle attività che, a partire da quelle già insediate (attrezzature turistiche- commerciali, stabilimenti balneari, altri), introducono innovazioni significative nei modelli di gestione dei singoli esercizi fino a caratterizzarsi quale nuova offerta turistica di spiaggia. Sono attuate sulla base di un consorzio volontario tra concessionari di spiaggia siano essi esercenti di esercizi commerciali (ex art. 6) ovvero di stabilimento balneare (ex art. 7) e gli esercenti attività produttive e di prestazione di servizi -con particolare riferimento agli esercizi turistico-ricettivi di cui alla L.R. n.9/2006- posti nell'ambito compreso tra il limite lato monte del piano

degli arenili e la linea ferroviaria. L'ubicazione e l'estensione di tali progetti unitari per attività di innovazione dell'offerta turistica di spiaggia è determinata dallo stesso consorzio sulla base del solo parere di coerenza programmatica rilasciato dalla Giunta municipale e nel rispetto del Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative".

c2 Nei casi di proposte di consorzio con caratteristiche di particolare rilevanza economica e sociale, richiedenti prodotti e/o servizi la cui tipologia non è presente all'interno della zona sopra individuata, su parere degli uffici tecnici comunali la Giunta municipale potrà autorizzare consorzi per attività di innovazione dell'offerta turistica di spiaggia composti anche da soggetti d'impresa fornitori dei beni e dei servizi richiesti con esercizi localizzati esternamente all'ambito sopra individuato.

c3 I soggetti consorziati, qualora non dispongano di una conforme destinazione d'uso commerciale, potranno svolgere l'attività di fornitura di alimenti e bevande:

- a) tramite catering con ditta espressamente autorizzata a tale attività;
- b) tramite il servizio di fornitura, porzionatura e consumo sul posto di alimenti e bevande svolto da parte di una ditta consorziata, già autorizzata per tale attività, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

In mancanza della conforme destinazione d'uso commerciale non potrà essere svolta alcuna attività di vendita al dettaglio. In questo caso è possibile la sola esposizione di prodotti e merci con l'indicazione dei dati identificativi del venditore.

## 8.1 TITOLI ABILITATIVI

c1. Per la realizzazione delle previsioni del Comparto è necessaria la costituzione dell'apposito Consorzio tra concessionari di spiaggia salvo il caso di consorzio tra titolari di attività il cui esercizio di riferimento sia collocato entro l'ambito previsto al paragrafo precedente.

c2. Il Consorzio va costituito con scrittura privata autenticata o con atto in forma pubblica.

c3. L'atto costitutivo deve recare l'assunzione dell'obbligo solidale da parte dei consorziati di realizzare nei tempi che saranno concordati con il Comune, le opere previste nella relativa porzione di arenile (di norma servizi di spiaggia) e la fissazione delle relative garanzie.

c4. La mancata realizzazione delle opere imposte ai concessionari dalle previsioni del presente piano in relazione al singolo comparto, opere e previsioni che sono riportate dal Comune anche nella concessione demaniale marittima in sede di rilascio, di rinnovo e o di atto suppletivo, è rilevante ai fini delle prescrizioni dell'art. 47 cod. della Navigazione lett. a) e f), sicché una volta accertata e contestata la mancata realizzazione, dovrà essere pronunciata in conseguenza di essa, la decadenza della concessione.

## 8.2 USI CONSENTITI

c1 Le attrezzature per attività innovative dell'offerta turistica sono le medesime afferenti le singole concessioni demaniali consorziate ovvero gli esercenti extra demanio facenti parte del consorzio. L'uso delle attrezzature avviene a cura del consorzio che sviluppa un'attività funzionalmente coordinata con l'esito di produrre servizi anche diversi da quelli originari, fermo restando le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli manufatti conferiti all'attività consorziata.

c2 Le attività espletate dai consorzi di cui sopra sono regolate, relativamente all'orario di esercizio, dal medesimo provvedimento destinato agli stabilimenti balneari che ne definisce l'orario di apertura e di chiusura.

## 8.3 MODALITÀ DI INTERVENTO

c1 Per le attività innovative dell'offerta turistica di spiaggia, che confidano su spazi e attrezzature a specifica destinazione, è ammessa la riorganizzazione degli spazi e delle medesime attrezzature, il rinnovo dei manufatti anche sulla base di tipologie alternative a quelle originariamente previste dal piano degli arenili e l'articolazione delle funzioni tra i medesimi spazi disponibili fermo restando l'uso funzionale prevalente coerente con i titoli abilitativi. Le attività innovative dell'offerta turistica di spiaggia sono assoggettate ad una licenza demaniale suppletiva - in modo tale che vi sia conformità tra gli usi effettivi e quanto viene autorizzato- in conformità a quanto previsto dagli art. 19 e 24 del Reg. C. d. N.

c2 Nei casi di proposte di consorzio con caratteristiche di particolare rilevanza economica e sociale, su parere degli uffici tecnici comunali la Giunta municipale, nell'espressione del parere di congruità programmatica, potrà autorizzare l'organizzazione dei manufatti previsti dalle presenti norme -su specifica

motivazione progettuale- anche in difformità dagli elementi regolativi riguardo alla loro ubicazione.

c3 I progetti di riorganizzazione delle concessioni demaniali, connessi con l'attivazione dei consorzi di cui sopra, sono soggetti al parere della commissione per la qualità urbana e architettonica di cui al vigente R.E. comunale.

c4 La sospensione o cessazione dell'attività che ha attivato la riorganizzazione funzionale di cui al comma 1 precedente determina la decadenza del parere di congruità e pertanto gli spazi, manufatti e attrezzature coinvolte sono riconfermate nella originaria destinazione d'uso.

## Art. 9 - ZONE DELLA BALNEAZIONE COLLETTIVA E SOCIALE (COLONIE MARINE, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, NO-PROFIT)

### 9.1 USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono destinate alla formazione di spazi riservati per attività riconducibili alla balneazione collettiva (colonie dopolavoro, didattiche, istituzionali o centri estivi gestiti da Enti Pubblici o morali, attività propria di enti no-profit, ecc.), sono individuate nella tavole di piano con il codice "Cs"; in tali concessioni è vietata l'attività imprenditoriale di stabilimento balneare aperto alla generalità dei cittadini. Rientrano in questa categoria normativa le concessioni di spiaggia di competenza statale, individuate dal D.P.C.M. 21/121995.

c2 Nelle aree destinate alla balneazione collettiva e sociale è consentita l'installazione delle medesime attrezzature previste per gli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.2 con la sola eccezione riguardo al manufatto di servizio ex art. 7.2.1. Tale manufatto, destinato alla permanenza del gestore per l'attività di esercizio, ospiterà un servizio igienico a norma Legge 13/89 ed eventuali altri servizi igienici, eventuali impianti tecnologici, ecc... la superficie massima del manufatto di servizio, espressa in Superficie Utile Lorda, è stabilita nella misura massima di 20 m<sup>2</sup>. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Deliberazione G.R. n. 1326 del 8/06/1998. *"Autorizzazione all'esercizio di strutture ricettive complementari, a carattere turistico-sociale, riservate al soggiorno temporaneo di minori."*. Le dotazioni ammesse sono riepilogate dalla tabella <D-Dimensionamento balneazione collettiva e sociale-art.9> in appendice alle presenti NTA.

## Art. 10 - ZONE DEL GIOCO E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'ARIA APERTA

c1 Il Piano degli arenili prevede la formazione di zone del gioco e delle attività ricreative all'aperto. Tali zone sono articolate come segue:

a- Aree cartografate, sono individuate nelle tavole di piano con il codice "Ag". Tali aree sono assegnate a soggetti d'impresa, associazioni riconosciute, enti pubblici e di diritto pubblico per attività coordinate dall'Amministrazione comunale e pertanto assoggettata (la concessione) al parere preliminare di congruità programmatica da parte della Giunta Municipale.

b- Aree per il gioco ed attività ricreative all'aperto all'interno degli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.

c- Aree per il gioco ed attività ricreative all'aperto (Ag\*), all'interno degli stabilimenti balneari a destinazione d'uso esclusiva, di cui al precedente art. 7.

c2 Le attrezzature per il gioco all'aria aperta, di cui al punto c), sono tenute ad apporre, in evidenza pubblica, un pannello di segnalazione delle dimensioni minime di cm 60x90 con -al minimo- la dicitura "Impianto a disposizione gratuita del pubblico". Tale obbligazione, connessa con l'autorizzazione annuale dell'occupazione, va registrata dal medesimo atto di autorizzazione demaniale in tutt'uno con le misure sanzionatorie corrispondenti alla revoca immediata della autorizzazione stessa.

## Art. 11 - ZONE DESTINATE AL RIMESSAGGIO PER NATANTI DA DIPORTO.

### 11.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con il codice "R". Sono destinate al rimessaggio di natanti da diporto ( art. 13 L. Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e s.m.).

c2 La concessione delle aree di cui al c1, è riservata esclusivamente alle associazioni allo scopo costituite nelle forme dell'associazionismo senza scopo di lucro.

c3 Nelle aree destinate all'utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

- corsi stagionali afferenti l'attività statutaria dell'associazione: surf, vela, canoa, ecc;
- piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

c4 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

- impianto di illuminazione per la sicurezza dell'area.
- piccole strutture, in compensato marino, per la custodia di surf e canoe semplicemente appoggiate al suolo.
- attrezzature per l'alaggio delle imbarcazioni.

c6 La quantificazione delle aree per rimessaggio è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

#### 11.2 Modalità di intervento

c1 Le aree qui considerate sono individuate dalle Tavole di progetto ed identificate con la lett. "R";

c2 Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare delle imbarcazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto, nel rispetto della localizzazione prevista dal piano.

### Art. 12 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO AMATORIALE DEL SURFING E KITE-SURFING.

#### 12.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con il codice "Ks". Sono destinate alla attività di surf e kitesurf.

c2 La concessione delle aree di cui al c1, è riservata esclusivamente alle associazioni allo scopo costituite nelle forme dell'associazionismo senza scopo di lucro.

c3 Nelle aree destinate all'utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

- corsi stagionali afferenti l'attività statutaria dell'associazione: nuoto, surf, kitesurf;
- piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

c4 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione" di un manufatto di servizio destinato esclusivamente alla permanenza del gestore per l'attività di esercizio; il medesimo manufatto ospiterà un servizio igienico a norma Legge 13/89 ed eventuali altri servizi igienici, eventuali impianti tecnologici, ecc... la superficie massima del manufatto di servizio, espressa in Superficie Utile Lorda, è fissata in m<sup>2</sup> 20,00;

c5 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

-piccole strutture, in compensato marino, per la custodia di surf e canoe semplicemente appoggiate al suolo.

c6 La quantificazione delle aree per l'attività di SURFING E KITE-SURFING è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

## 12.2 Modalità di intervento

c1 Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto.

## Art. 13 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLA PICCOLA PESCA.

### 13.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con il codice "P". Sono destinate alla attività connessa con la piccola pesca.

c2 La concessione delle aree di cui al c1, è riservata esclusivamente a soggetti singoli o associati titolari del requisito professionale di pescatore.

c3 Nelle aree destinate all'utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

-piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

c4 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

-impianto di illuminazione per la sicurezza dell'area.

-attrezzature per l'alaggio delle imbarcazioni.

-un ricovero per l'attrezzatura della pesca, realizzato esclusivamente in compensato marino, semplicemente appoggiato al suolo e privo di allacciamenti ad alcun impianto tecnologico; avente la superficie massima coperta è di 6 m<sup>2</sup> per un'altezza massima di m 2,20.

-Impianti tecnologici connessi alle operazioni di alaggio, varo e uscita in mare (verricelli e simili) e tutte quelle manovre indispensabili per l'attività della pesca stessa.

-Impianti connessi con l'esercizio della pesca tradizionale sotto costa tramite "Cogollo". L'impianto è costituito da una parte in acqua (pali infissi sul fondo e zavorra) e da una parte (paletto di ancoraggio) sull'arenile oltre, ovviamente, alla rete che a partire dalla bocca si sussegue in diverse camere a forma di imbuto con l'ingresso che si stringe sempre di più fino all'ultima camera, dove il pesce rimane prigioniero. L'attività è consentita esclusivamente per la pesca professionale pertanto di tale condizione ne va dato atto in sede di autorizzazione demaniale.

c5 Le aree previste per la piccola pesca possono essere dotate di acqua corrente e allaccio energia elettrica per pubblica illuminazione.

c6 La quantificazione delle aree per rimessaggio e piccola pesca è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

### 13.2 Modalità di intervento

c1 Le aree qui considerate sono individuate dalle Tavole di progetto ed identificate con la lett. "P";

c2 Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare delle imbarcazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto. Così come pure saranno segnalate le attrezzature a mare utilizzate per la pesca con il cogollo.

Art.14- ZONE DI SPIAGGIA ATTREZZATA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.

14.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono destinate ad ospitare attrezzature pubbliche o di interesse pubblico definite in base alle esigenze e ai programmi della amministrazione comunale. le tavole di progetto identificano tali aree con la lett. "Sa";

c2 Le aree in oggetto possono essere utilizzate anche da altri Enti e Associazioni con scopi e finalità pertinenti all'utilizzo consentito dal presente articolo.

c3 Gli interventi ammessi per tali aree, se attuati da altri soggetti esterni all'A.C. saranno convenzionati sulla base di un apposito progetto redatto dal soggetto attuatore dell'intervento di concerto con l'Amministrazione Comunale.

c4 Per le attività insediabili è consentita l'installazione dei seguenti manufatti:

a) un manufatto di servizio del tipo "di facile rimozione" di superficie coperta non superiore a 20,00 m<sup>2</sup>, comprensiva del servizio igienico con caratteristiche di accessibilità di cui alla L. 13/1989 che potrà essere realizzato con le medesime modalità e vincoli previsti per gli stabilimenti balneari.

b) cabine spogliatoio, da realizzare secondo modalità, tipi e quantità previste per gli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.2.

c) ombreggiamenti e docce, da realizzare secondo modalità, tipi e quantità previste per gli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.2.

d) piccole strutture, in compensato marino semplicemente appoggiati al suolo, per la custodia di attrezzi da spiaggia (surf, canoe, ecc.);

e) attrezzature per l'eventuale alaggio delle imbarcazioni.

In tali zone è vietata l'installazione di ombrelloni, sdraio e lettini riconducibili alla semplice attività di fruizione della spiaggia demandata allo stabilimento balneare.

La progettazione all'interno di tali aree dovrà essere effettuata sulla base dei criteri utilizzati per la redazione del Piano degli Arenili, ovvero precarietà e facile rimozione di tutte le strutture da installare, attenzione all'inserimento paesaggistico.

La quantificazione delle suddette dotazioni è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12> in appendice alle presenti NTA.

**Art. 15 - ZONE DELLA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE**

c1 Le aree di spiaggia libera, individuate nelle tavole di piano, sono destinate alla libera fruizione e godimento della spiaggia e del mare. La spiaggia libera ricomprende una fascia costante dell'ampiezza di 10 m (misura virtuale, derivata dal rilievo AFG) e di 15 m nei tratti di arenile soggetti ad erosione (secondo le analisi del piano di gestione integrata della costa).

c2 Nella spiaggia libera sono ammessi esclusivamente le seguenti attività ed interventi:

-manifestazioni occasionali, espressamente autorizzate dal Comune, connesse con la balneazione, l'attività sportiva, lo spettacolo e le attività ludiche in genere.

-servizi igienici di uso pubblico con strutture di facile rimozione, di superficie coperta massima di 6,00 m<sup>2</sup>, realizzati in conformità ai disposti della legge 13/89;

-docce di uso pubblico costituite dal semplice impianto di erogazione;

-postazioni di sorveglianza per il salvataggio a mare;

-piccoli depositi per la custodia di ombrelloni, sedie, ecc... realizzati in compensato marino delle dimensioni massime di m 4,00x 2,00x 3,00 (h). Tali manufatti possono essere installati esclusivamente a cura del Comune ed asportati al termine della stagione elioterapica.

c3 Le attività elencate sono soggette a specifica ordinanza annuale per l'occupazione demaniale e gli impianti connessi sono ricompresi nella tipologia della facile rimozione in precario.

**Art. 16 - ZONE DELLA CONSERVAZIONE NATURALISTICA**

c1 Tali aree, nel rispetto delle indicazioni metodologiche del PPAR e del piano regionale per la gestione della costa, sono destinate alla conservazione dei caratteri naturalistici presenti nell'ambito litoraneo; la tutela di sviluppa su due linee normative:

a- zone della tutela naturalistica e idrogeologica

b- zone della tutela diffusa della biodiversità

c2 Le tavole di piano individuano gli ambiti della tutela naturalistica e idrogeologica (lett. a) sia mediante evidenza cartografica, di cui alle tavole 2P/L, sia -relativamente alle zone ecologiche caratterizzate dalla formazione di dune- mediante evidenza fotografica. La duna costiera, oltre a rappresentare un ambiente

naturale di grande bellezza, svolge un ruolo importantissimo per l'ecosistema che la comprende. Essa costituisce una riserva naturale di sedimento per la spiaggia e ne rallenta l'erosione, garantendo attraverso la vegetazione spontanea che la popola, l'arresto e il deposito della sabbia che altrimenti sarebbe dispersa verso l'interno dall'azione del vento. L'esistenza della duna e' possibile solo grazie alla vegetazione presente lungo il litorale, costituita da un numero di specie relativamente basso, ma fortemente specializzate e adattate ad un ambiente difficile, caratterizzato da forte insolazione estiva, elevata e frequente ventosità e, soprattutto, alta salinità del substrato. L'evidenza fotografica mette in relazione l'ambito ecologico di formazione delle dune con le attività esistenti ovvero, laddove segnalate, previste dal piano stesso. In questi ambiti si applicano le speciali modalità di tutela identificate dall'appendice alle presenti norme tecniche "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia".

c3 Le tavole di piano individuano altresì gli ambiti della tutela diffusa della biodiversità (lett. b). in questi ambiti, a prescindere dalla classificazione funzionale, si applicano le speciali modalità di tutela identificate dall'appendice alle presenti norme tecniche "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia".

#### 16.1- DISCIPLINA ESECUTIVA

c1 zone della tutela naturalistica e idrogeologica: tali zone sono destinate alla conservazione della spiaggia nelle sue condizioni naturali, pertanto è vietato ogni utilizzazione e installazione di qualsiasi tipo fatta salva la libera fruizione esclusivamente pedonale.

c2 Rientrano nella medesima classificazione le immissioni a mare dei bacini imbriferi minori, che il piano identifica; tali elementi, appartenenti al reticolo idrico superficiale, sono assoggettati a ripristino delle condizioni di naturalità mediante interventi di bio-ingegneria in sostituzione, laddove esistenti, delle tubazioni in cemento, canali, ecc.

c3 Zone della tutela diffusa della biodiversità: tali zone sono destinate alla tutela e conservazione della biodiversità, i concessionari ovvero l'A.C. per quanto riguarda le aree di spiaggia libera, sono obbligati al rispetto delle speciali modalità di tutela identificate dall'appendice alle presenti norme tecniche "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia".

c4 L'Amministrazione comunale promuove progetti mirati integrativi della presente disciplina al fine di porre a dimora vivai di specie psammofile o di altre essenze botaniche da determinarsi secondo specifici programmi.

#### Art. 17 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

c1 Le previsioni del presente piano (variante di adeguamento al piano di gestione integrata delle aree costiere e al codice dei beni culturali e paesaggistici 2010), sono efficaci a decorrere dalla prima stagione elioterapica, di cui all'art. 2 Regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative", successiva alla data di approvazione definitiva dello stesso. Tutti i manufatti e attrezzature presenti sull'arenile, non conformi alla presente variante generale 2010, dovranno essere adeguati alla presente disciplina al rinnovo della concessione demaniale in essere.

c2 Compete al Demanio marittimo l'adeguamento delle convenzioni di concessione in base alle presenti norme.

#### Art. 18 - SANZIONI

Nei casi accertati di usi non conformi alla disciplina urbanistica e paesaggistica, sancita con la presente normativa, ovvero di preesistenze (eseguite in base a concessione demaniale e/o permesso di costruire antecedenti il presente piano) non adeguate nei modi e nei tempi alla medesima disciplina o ad eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie sopravvenute, l'Amministrazione competente dichiarerà la decadenza dalla concessione demaniale, ai sensi dell'art. 47, lett. f del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e del regolamento di Attuazione (D.P.R. 26.08.1949 n. 631 e 15.02.1952 n. 328 e succ. modificazioni) oltre alle sanzioni connesse se ed in quanto dovute.

#### Art. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE

c1 Il Piano Particolareggiato dell'arenile -VARIANTE 2010- si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- a) Relazione illustrativa
- b) N.T.A.
- c) N.T.A. comparate con le Norme tecniche Attuative vigenti

- d) Tavola 1P spiaggia di ponente - stato dei luoghi e attuazione Piano Arenili 1995/2005
- e) Tavola 1L spiaggia di levante - stato dei luoghi e attuazione Piano Arenili 1995/2005
- f) Tavola 2P spiaggia di ponente - ambiti omogenei e assetto ambientale
- g) Tavola 2L spiaggia di levante - ambiti omogenei e assetto ambientale
- h) Tavola 3P spiaggia di ponente - assetto demaniale e prescrizioni particolareggiate
- i) Tavola 3L spiaggia di levante - assetto demaniale e prescrizioni particolareggiate
- j) Tavole 4 immagine territoriale e schema tipo attrezzature balneari

c2 Il Piano Particolareggiato dell'arenile -VARIANTE 2010-, efficace ai sensi di legge, sostituisce ogni atto normativo riferito alla disciplina urbanistica di dominio comunale precedentemente approvato.

c3 Le tabelle A,B,C,D ed E in appendice al presente articolato costituiscono esplicitazione analitica delle previsioni di piano, i dati contenuti prevalgono sul dispositivo grafico, le stesse tabelle sono parte integrante e sostanziale delle NTA.

c4 l'elaborato "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia" in appendice al presente articolato costituisce il manuale di comportamento rispetto agli obiettivi di tutela posti dal piano degli arenili. I soggetti operatori di spiaggia, siano essi concessionari o altri soggetti autorizzati ad eseguire operazioni sull'arenile, sottoscrivono con l'A.C. attraverso la specifica convenzione di cui agli articoli precedenti l'impegno al rispetto delle pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia. Operazioni in contrasto con il manuale ovvero elusive dello stesso sono sanzionate con le modalità previste dalla medesima convenzione.

c5 Per la sola stagione elioterapica 2011 (con termine 30 settembre 2011), nelle aree di spiaggia interposta tra il confine stradale (muretto parasabbia) e la prima fascia di massimo ingombro (vedasi tabelle allegate A, B, C, D ed E ), è ammessa la permanenza delle strutture relative agli impianti per giochi di spiaggia e allestimenti vari.

c6 Il Piano degli Arenili individua alla Tavola 2P/L i tratti di arenile soggetti ad erosione costiera come da analisi del Piano di gestione integrata della costa. Altri fatti erosivi possono essere acclarati sulla base degli interventi di ripascimento

effettuati dal Comune di concerto con il Servizio Porti e Demanio marittimo della Regione Marche. A fronte di una di queste due specifiche condizioni erosive dell'arenile (fenomeno erosivo derivato dal piano di gestione integrata, oppure dalle misure di ripascimento adottate per le annualità precedenti) è consentito che entro il 31 dicembre 2016, i titolari degli stabilimenti balneari localizzati nell'arenile soggetto a fenomeni erosivi (come sopra individuati) attivino un procedimento di delocalizzazione optando per una delle aree di "Delocalizzazione stabilimenti dall'arenile in erosione" individuate dalle medesime tavole 2P/L. Il progetto di delocalizzazione è soggetto alla normativa di cui al precedente art. 7. Il procedimento di delocalizzazione si attua mediante concessione demaniale, le aree della concessione di provenienza assumono ad ogni effetto la condizione di "Spiaggia per la libera fruizione".

c7 Nell'azione di miglioramento continuo dell'offerta turistica di spiaggia e di integrazione sociale, con riferimento ai soggetti diversamente abili, a partire dal piano degli arenili l'Amministrazione comunale promuoverà -soprattutto da un punto di vista comunicativo- dei progetti mirati d'intesa con gli operatori di spiaggia per rendere ancor più numerosi gli stabilimenti accessibili. Inoltre, gli accessi al mare previsti nei tratti di spiaggia libera di ponente e di levante, e dedicati specificatamente al raggiungimento dell'arenile e del mare da parte di diversamente abili - con successivi progetti esecutivi - saranno posti nella programmazione annuale di OO.PP. quali le opere di competenza dell'A.C. per la loro effettiva realizzazione.

c8 Con cadenza biennale, a far data dall'approvazione della Variante generale 2010, i servizi comunali procedono alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione del Piano degli Arenili considerando le relazioni che lo stesso ha attivato e/o modificato relativamente almeno ai seguenti punti:

- attese programmatiche dichiarate con l'approvazione stessa
- equilibrio ambientale del settore considerato
- dinamiche economiche e sociali
- qualità urbana dell'intero litorale
- rilievo dell'arenile, anche per campioni significativi con relativo adeguamento della strumentazione urbanistica. Nei casi di riduzione della profondità dell'arenile la restituzione dello stato di fatto costituisce la base di riferimento per la gestione del

demanio marittimo, per le tabelle parametriche allegate alle NTA e non costituisce variante al piano.

Il rapporto è trasmesso entro il 31 dicembre al Sindaco, alla Giunta municipale, al presidente del Consiglio comunale e al Presidente della II<sup>^</sup> commissione consiliare urbanistica e LL.PP.

---

## APPENDICE

1- Tabelle analitiche attrezzature ammesse, di facile rimozione e di facile rimozione in precario, sull'arenile:

A Dimensionamento attività turistico-ricreative commerciali art. 6

B Dimensionamento offerta turistica di spiaggia - art.7/8

C Dimensionamento offerta turistica animali da compagnia - art. 8

D Dimensionamento balneazione collettiva e sociale art. 9

E Dimensionamento servizi di spiaggia art. 10/11/12/13/14

2- Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia.

**1**

**Tabelle analitiche attrezzature ammesse, di facile rimozione e di facile  
rimozione in precario, sull'arenile.**

**A Dimensionamento attività turistico-ricreative commerciali art. 6**

ID provenienza	ID concessione	uso funzionale	area in concessione (m <sup>2</sup> )	SUL (m <sup>2</sup> )	superficie ombreggiamento strutturale (m <sup>2</sup> )	Incremento	SUL realizzabile (massimo 250 m <sup>2</sup> ) compresi ombreggiamenti strutturali
002/C	Ce01	attività commerciali	187,50	36,00	36,00		
003/C	Ce02	attività commerciali	187,50	36,00	36,00		
006/C	Ce03	attività commerciali	108,00	72,00	36,00		
009/C	Ce04	attività commerciali	199,38	72,00	72,00		
017/C	Ce05	attività commerciali	91,47	36,00	0,00		
025/C	Ce06	attività commerciali	232,29	72,00	72,00		
029/bis/C	Ce07	attività commerciali	90,32	36,00	0,00		
033/C	Ce08	attività commerciali	329,91	108,00	108,00		
037/C	Ce09	attività commerciali	63,94	72,00	0,00		
038/C	Ce10	attività commerciali	270,25	72,00	72,00		
040/C	Ce11	attività commerciali	330,55	72,00	72,00		
	CePP	attività commerciali	183,65	0,00	0,00		
043/C	Ce12	attività commerciali	326,80	198,75	0,00	49,69	<b>248,44</b>
046/C	Ce13	attività commerciali	270,50	175,00	0,00	43,75	<b>218,75</b>
047/C	Ce14	attività commerciali	244,11	105,00	20,00	31,25	<b>156,25</b>
051/C	Ce15	attività commerciali	310,49	136,00	82,00		
S1	Ce16	attività commerciali	36,32	30,00	0,00		
053/C	Ce17	attività commerciali	737,91	176,00	336,00		
056/C	Ce18	attività commerciali	552,10	365,00	0,00		
058/C	Ce19	attività commerciali	231,31	72,00	72,00		
059/C	Ce20	attività commerciali	1.992,39	1.050,00	0,00		
061/C	Ce21	attività commerciali	440,19	144,00	144,00		
064/C	Ce22	attività commerciali	356,30	148,00	0,00	37,00	<b>185,00</b>
065/C	Ce23	attività commerciali	144,43	72,00	0,00		
069/C	Ce24	attività commerciali	192,05	144,00	0,00	36,00	<b>180,00</b>
070/C	Ce25	attività commerciali	788,17	108,00	0,00	27,00	<b>135,00</b>
079/C	Ce26	attività commerciali	380,11	227,00	0,00	56,75	<b>250,00</b>
082/C	Ce27	attività commerciali	325,82	108,00	108,00		
085/C	Ce28	attività commerciali	493,04	339,00	0,00		
088/C	Ce29	attività commerciali	120,76	72,00	0,00		
089/C	Ce30	attività commerciali	318,54	72,00	144,00		
092/C	Ce31	attività commerciali	326,63	108,00	108,00		
095/C	Ce32	attività commerciali	572,76	180,00	144,00		
099/C	Ce33	attività commerciali	327,24	108,00	108,00		
111/C	Ce34	attività commerciali	342,22	217,00	0,00	54,25	<b>250,00</b>
120/C	Ce35	attività commerciali	283,50	108,00	108,00		
130/C	Ce36	attività commerciali	320,90	108,00	108,00	54,00	<b>250,00</b>
144/C	Ce37	attività commerciali	202,29	108,00	36,00		
147/C	Ce38	attività commerciali	321,60	220,00	0,00	55,00	<b>250,00</b>
151/C	Ce39	attività commerciali	345,28	144,00	0,00	28,80	<b>172,80</b>
159/C	Ce40	attività commerciali	157,57	72,00	36,00		
160/C	Ce41	attività commerciali	67,14	36,00	0,00		
163/C	Ce42	attività commerciali	109,75	36,00	36,00		
164/C	Ce43	attività commerciali	113,43	36,00	36,00		
		<b>Totale</b>	<b>14.026,39</b>	<b>5.906,75</b>	<b>2.130,00</b>		<b>2.296,24</b>

## B

## Dimensionamento offerta turistica di spiaggia - art.7/8

id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione (m <sup>2</sup> )	linea di massimo ingombro (distanza dalla dividente demaniale)	limite zona per servizi (distanza dalla dividente demaniale)	locale di servizio allo stabilimento balneare (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento in precario 4,50% (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento pavimentazione + struttura annuale 1,5% (m <sup>2</sup> )	cabine spogliatoio 3,5% (m <sup>2</sup> )
2	Sb001	Stabilimento balneare	1096,83	0,00	10,00	30,00	49,36	16,45	38,39
3	Sb002	Stabilimento balneare	924,59	0,00	10,00	30,00	41,61	13,87	32,36
4	Sb003	Stabilimento balneare	2690,83	8,00	19,25	30,00	121,09	40,36	94,18
5	Sb004	Stabilimento balneare	2450,57	8,00	25,00	30,00	110,28	36,76	85,77
7	Sb005	Stabilimento balneare	2081,37	8,00	25,00	20,00	93,66	31,22	72,85
8	Sb006	Stabilimento balneare	2045,54	10,00	25,00	20,00	92,05	30,68	71,59
11	Sb007	Stabilimento balneare	4066,35	10,00	24,00	30,00	182,99	61,00	142,32
12	Sb008	Stabilimento balneare	3583,74	10,00	24,00	30,00	161,27	53,76	125,43
13	Sb009	Stabilimento balneare	3698,87	10,00	24,00	30,00	166,45	55,48	129,46
14	Sb010	Stabilimento balneare	4367,69	13,00	27,00	30,00	196,55	65,52	152,87
16	Sb011	Stabilimento balneare	2489,89	10,00	27,00	20,00	112,05	37,35	87,15
17	Sb012	Stabilimento balneare	2429,37	10,00	27,00	20,00	109,32	36,44	85,03
18	Sb013	Stabilimento balneare	1505,89	10,00	27,00	20,00	67,76	22,59	52,71
19	Sb014	Stabilimento balneare	3919,15	10,00	25,00	30,00	176,36	58,79	137,17
20	Sb015	Stabilimento balneare	2185,51	10,00	25,00	30,00	98,35	32,78	76,49
21	Sb016	Stabilimento balneare	2439,15	10,00	25,00	30,00	109,76	36,59	85,37
23	Sb017	Stabilimento balneare	1861,24	10,00	25,00	20,00	83,76	27,92	65,14
24	Sb018	Stabilimento balneare	2191,89	10,00	25,00	20,00	98,64	32,88	76,72
25	Sb019	Stabilimento balneare	4511,74	10,00	25,00	30,00	203,03	67,68	157,91
26	Sb020	Stabilimento balneare	3035,20	10,00	25,00	30,00	136,58	45,53	106,23
27	Sb021	Stabilimento balneare	2571,98	10,00	25,00	30,00	115,74	38,58	90,02
28	Sb022	Stabilimento balneare	2892,35	10,00	25,00	30,00	130,16	43,39	101,23
29	Sb023	Stabilimento balneare	2641,92	10,00	25,00	30,00	118,89	39,63	92,47
029bis	Sb024	Stabilimento balneare	1713,78	11,00	25,00	20,00	77,12	25,71	59,98
30	Sb025	Stabilimento balneare	4463,21	11,00	25,00	30,00	200,84	66,95	156,21
31	Sb026	Stabilimento balneare	2225,09	11,00	25,00	30,00	100,13	33,38	77,88
32	Sb027	Stabilimento balneare	3192,51	11,00	25,00	30,00	143,66	47,89	111,74
33	Sb028	Stabilimento balneare	1051,54	2,50	17,50	20,00	47,32	15,77	36,80
34	Sb029	Stabilimento balneare	1010,50	2,50	17,50	20,00	45,47	15,16	35,37
35	Sb030	Stabilimento balneare	890,69	2,50	17,50	20,00	40,08	13,36	31,17
36	Sb031	Stabilimento balneare	1816,78	2,50	17,50	30,00	81,76	27,25	63,59
37	Sb032	Stabilimento balneare	2336,57	2,50	17,50	30,00	105,15	35,05	81,78
38	Sb033	Stabilimento balneare	2549,56	2,50	17,50	30,00	114,73	38,24	89,23
39	Sb034	Stabilimento balneare	1167,13	2,50	17,50	20,00	52,52	17,51	40,85
40	Sb035	Stabilimento balneare	4621,98	8,00	22,00	30,00	207,99	69,33	161,77
41	Sb036	Stabilimento balneare	1938,53	8,00	22,00	20,00	87,23	29,08	67,85
43	Sb038	Stabilimento balneare	5113,04	10,00	22,50	30,00	230,09	76,70	178,96
44	Sb039	Stabilimento balneare	2923,85	2,00	22,50	30,00	131,57	43,86	102,33
45	Sb040	Stabilimento balneare	2268,81	2,00	22,50	30,00	102,10	34,03	79,41

46	<b>Sb041</b>	Stabilimento balneare	7436,94	2,00	19,00	30,00	334,66	111,55	260,29
47	<b>Sb042</b>	Stabilimento balneare	1524,34	2,00	19,00	30,00	68,60	22,87	53,35
48	<b>Sb043</b>	Stabilimento balneare	1651,44	2,00	19,00	30,00	74,31	24,77	57,80
49	<b>Sb044</b>	Stabilimento balneare	1869,42	2,00	19,00	30,00	84,12	28,04	65,43
50	<b>Sb045</b>	Stabilimento balneare	1938,91	2,00	19,00	30,00	87,25	29,08	67,86
51	<b>Sb046</b>	Stabilimento balneare	2859,49	2,00	19,00	30,00	128,68	42,89	100,08
52	<b>Sb047</b>	Stabilimento balneare	2079,67	0,00	18,00	30,00	93,59	31,20	72,79
53	<b>Sb048</b>	Stabilimento balneare	1639,20	10,00	38,60	20,00	73,76	24,59	57,37
54	<b>Sb049</b>	Stabilimento balneare	1908,96	10,00	38,00	20,00	85,90	28,63	66,81
55	<b>Sb050</b>	Stabilimento balneare	2133,92	10,00	38,00	30,00	96,03	32,01	74,69
56	<b>Sb051</b>	Stabilimento balneare	2698,81	10,00	35,90	30,00	121,45	40,48	94,46
57	<b>Sb052</b>	Stabilimento balneare	2550,27	10,00	34,90	30,00	114,76	38,25	89,26
58	<b>Sb053</b>	Stabilimento balneare	2167,82	10,00	33,90	30,00	97,55	32,52	75,87
59	<b>Sb054</b>	Stabilimento balneare	1124,10	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	39,34
60	<b>Sb055</b>	Stabilimento balneare	2335,82	10,00	25,00	30,00	105,11	35,04	81,75
61	<b>Sb056</b>	Stabilimento balneare	2566,78	10,00	25,00	30,00	115,51	38,50	89,84
62	<b>Sb057</b>	Stabilimento balneare	2091,68	10,00	25,00	30,00	94,13	31,38	73,21
63	<b>Sb058</b>	Stabilimento balneare	1977,41	10,00	25,00	30,00	88,98	29,66	69,21
64	<b>Sb059</b>	Stabilimento balneare	1760,07	10,00	25,00	30,00	79,20	26,40	61,60
65	<b>Sb060</b>	Stabilimento balneare	2045,33	10,00	25,00	30,00	92,04	30,68	71,59
66	<b>Sb061</b>	Stabilimento balneare	1543,12	10,00	25,00	20,00	69,44	23,15	54,01
67	<b>Sb062</b>	Stabilimento balneare	2157,52	10,00	25,00	30,00	97,09	32,36	75,51
68	<b>Sb063</b>	Stabilimento balneare	1429,42	10,00	25,00	20,00	64,32	21,44	50,03
69	<b>Sb064</b>	Stabilimento balneare	2047,86	10,00	25,00	30,00	92,15	30,72	71,68
70	<b>Sb065</b>	Stabilimento balneare	3085,32	10,00	25,00	30,00	138,84	46,28	107,99
74	<b>Sb066</b>	Stabilimento balneare	2825,15	10,00	25,00	30,00	127,13	42,38	98,88
75	<b>Sb067</b>	Stabilimento balneare	3013,99	10,00	25,00	30,00	135,63	45,21	105,49
76	<b>Sb068</b>	Stabilimento balneare	1515,52	10,00	25,00	20,00	68,20	22,73	53,04
77	<b>Sb069</b>	Stabilimento balneare	4703,54	10,00	25,00	30,00	211,66	70,55	164,62
78	<b>Sb070</b>	Stabilimento balneare	1558,04	10,00	25,00	20,00	70,11	23,37	54,53
79	<b>Sb071</b>	Stabilimento balneare	3267,31	10,00	25,00	30,00	147,03	49,01	114,36
80	<b>Sb072</b>	Stabilimento balneare	3388,75	10,00	25,00	30,00	152,49	50,83	118,61
82	<b>Sb073</b>	Stabilimento balneare	4139,69	10,00	25,00	30,00	186,29	62,10	144,89
83	<b>Sb074</b>	Stabilimento balneare	2602,26	10,00	25,00	30,00	117,10	39,03	91,08
84	<b>Sb075</b>	Stabilimento balneare	2878,87	10,00	25,00	30,00	129,55	43,18	100,76
85	<b>Sb076</b>	Stabilimento balneare	1956,82	10,00	25,00	30,00	88,06	29,35	68,49
86	<b>Sb077</b>	Stabilimento balneare	972,69	10,00	25,00	20,00	43,77	14,59	34,04
87	<b>Sb078</b>	Stabilimento balneare	3498,76	10,00	25,00	30,00	157,44	52,48	122,46
88	<b>Sb079</b>	Stabilimento balneare	2972,08	10,00	25,00	30,00	133,74	44,58	104,02
89	<b>Sb080</b>	Stabilimento balneare	1547,03	10,00	25,00	20,00	69,62	23,21	54,15
90	<b>Sb081</b>	Stabilimento balneare	894,06	10,00	25,00	20,00	40,23	13,41	31,29
91	<b>Sb082</b>	Stabilimento balneare	1915,98	10,00	25,00	20,00	86,22	28,74	67,06
92	<b>Sb083</b>	Stabilimento balneare	2126,16	10,00	25,00	30,00	95,68	31,89	74,42
93	<b>Sb084</b>	Stabilimento balneare	3231,52	10,00	25,00	30,00	145,42	48,47	113,10
94	<b>Sb085</b>	Stabilimento balneare	2720,53	10,00	25,00	30,00	122,42	40,81	95,22
95	<b>Sb086</b>	Stabilimento balneare	3854,67	10,00	25,00	30,00	173,46	57,82	134,91
96	<b>Sb087</b>	Stabilimento balneare	2236,56	10,00	23,60	30,00	100,65	33,55	78,28
97	<b>Sb088</b>	Stabilimento balneare	3723,03	10,00	23,60	30,00	167,54	55,85	130,31
98	<b>Sb089</b>	Stabilimento balneare	8698,82	10,00	23,60	30,00	391,45	130,48	304,46

99	<b>Sb090</b>	Stabilimento balneare	3372,39	10,00	23,50	30,00	151,76	50,59	118,03
100	<b>Sb091</b>	Stabilimento balneare	1234,46	10,00	25,00	20,00	55,55	18,52	43,21
105	<b>Sb092</b>	Stabilimento balneare	3507,07	4,00	18,00	50,00	157,82	52,61	122,75
107	<b>Sb093</b>	Stabilimento balneare	1533,21	4,00	18,00	30,00	68,99	23,00	53,66
111	<b>Sb094</b>	Stabilimento balneare	2371,97	2,00	18,00	30,00	106,74	35,58	83,02
112	<b>Sb095</b>	Stabilimento balneare	2227,60	2,00	18,00	30,00	100,24	33,41	77,97
113	<b>Sb096</b>	Stabilimento balneare	1320,81	2,00	18,00	30,00	59,44	19,81	46,23
114	<b>Sb097</b>	Stabilimento balneare	1018,47	2,00	18,00	20,00	45,83	15,28	35,65
115	<b>Sb098</b>	Stabilimento balneare	1275,70	2,00	18,00	20,00	57,41	19,14	44,65
116	<b>Sb099</b>	Stabilimento balneare	937,12	2,00	18,00	20,00	42,17	14,06	32,80
117	<b>Sb100</b>	Stabilimento balneare	1912,22	2,00	18,00	30,00	86,05	28,68	66,93
118	<b>Sb101</b>	Stabilimento balneare	2440,29	2,00	18,00	30,00	109,81	36,60	85,41
120	<b>Sb102</b>	Stabilimento balneare	1589,17	2,00	17,00	30,00	71,51	23,84	55,62
121	<b>Sb103</b>	Stabilimento balneare	1565,14	2,00	17,00	30,00	70,43	23,48	54,78
122	<b>Sb104</b>	Stabilimento balneare	1762,18	2,00	17,00	30,00	79,30	26,43	61,68
124	<b>Sb105</b>	Stabilimento balneare	1418,71	2,00	17,00	30,00	63,84	21,28	49,65
126	<b>Sb106</b>	Stabilimento balneare	1370,68	2,00	17,00	30,00	61,68	20,56	47,97
127	<b>Sb107</b>	Stabilimento balneare	1770,04	2,00	17,00	30,00	79,65	26,55	61,95
128	<b>Sb108</b>	Stabilimento balneare	929,35	2,00	17,00	20,00	41,82	13,94	32,53
130	<b>Sb109</b>	Stabilimento balneare	2524,27	2,00	17,00	30,00	113,59	37,86	88,35
131	<b>Sb110</b>	Stabilimento balneare	3261,87	2,00	17,00	30,00	146,78	48,93	114,17
132	<b>Sb111</b>	Stabilimento balneare	1714,13	2,00	17,00	30,00	77,14	25,71	59,99
133	<b>Sb112</b>	Stabilimento balneare	894,72	2,00	17,00	20,00	40,26	13,42	31,32
134	<b>Sb113</b>	Stabilimento balneare	5812,60	3,20	18,00	30,00	261,57	87,19	203,44
135	<b>Sb114</b>	Stabilimento balneare	2900,56	2,00	16,00	30,00	130,53	43,51	101,52
137	<b>Sb115</b>	Stabilimento balneare	1329,25	2,00	16,00	30,00	59,82	19,94	46,52
138	<b>Sb116</b>	Stabilimento balneare	1915,61	2,00	16,00	30,00	86,20	28,73	67,05
139	<b>Sb117</b>	Stabilimento balneare	1118,33	2,00	16,00	20,00	50,32	16,77	39,14
140	<b>Sb118</b>	Stabilimento balneare	1154,86	2,00	16,00	20,00	51,97	17,32	40,42
141	<b>Sb119</b>	Stabilimento balneare	1203,95	2,00	16,00	20,00	54,18	18,06	42,14
142	<b>Sb120</b>	Stabilimento balneare	1783,84	2,00	16,00	30,00	80,27	26,76	62,43
146	<b>Sb121</b>	Stabilimento balneare	2069,94	1,50	16,00	30,00	93,15	31,05	72,45
147	<b>Sb122</b>	Stabilimento balneare	2817,37	2,50	16,00	30,00	126,78	42,26	98,61
148	<b>Sb123</b>	Stabilimento balneare	2242,07	2,50	16,00	30,00	100,89	33,63	78,47
151	<b>Sb124</b>	Stabilimento balneare	1179,94	2,00	16,00	30,00	53,10	17,70	41,30
157	<b>Sb125</b>	Stabilimento balneare	1475,05	2,00	12,00	30,00	66,38	22,13	51,63
158	<b>Sb126</b>	Stabilimento balneare	1057,97	0,00	14,00	30,00	47,61	15,87	37,03
159	<b>Sb127</b>	Stabilimento balneare	1333,11	0,00	14,00	30,00	59,99	20,00	46,66
160	<b>Sb128</b>	Stabilimento balneare	2465,49	0,00	14,00	30,00	110,95	36,98	86,29
161	<b>Sb129</b>	Stabilimento balneare	693,82	0,00	12,00	30,00	31,22	10,41	24,28
162	<b>Sb130</b>	Stabilimento balneare	868,17	0,00	12,00	30,00	39,07	13,02	30,39
<b>Totale</b>			<b>303.204,13</b>			3.540,00	13.644,19	4.531,20	10.612,14
<b>incidenza</b>			<b>1,000</b>			0,012	0,045	0,015	0,035

## C

## Dimensionamento offerta turistica dedicata agli animali da compagnia - art.8

id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione (m <sup>2</sup> )	linea di massimo ingombro (distanza dalla dividente demaniale)	limite zona per servizi (distanza dalla dividente demaniale)	locale di servizio allo stabilimento balneare (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento in precario 3% (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento pavimentazione + struttura annuale 1,5% (m <sup>2</sup> )	cabine spogliatoio 3,5% (m <sup>2</sup> )
	<b>A1</b>	Stabilimento animali compagnia	1140,43	0,00	12,50	30,00	34,21	17,11	39,92
A2	<b>A2</b>	Stabilimento animali compagnia	2033,01	2,00	16,30	30,00	60,99	30,50	71,16
<b>Totale</b>			<b>3.173,44</b>			<b>60,00</b>	95,20	47,60	111,07
<b>incidenza</b>			<b>1,000</b>			<b>0,019</b>	0,030	0,015	0,035

## D

## Dimensionamento balneazione collettiva e sociale - art.9

id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione (m <sup>2</sup> )	linea di massimo ingombro (distanza dalla dividente demaniale)	limite zona per servizi (distanza dalla dividente demaniale)	locale di servizio allo stabilimento (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento in precario 3% (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento pavimentazione + struttura annuale 1,5% (m <sup>2</sup> )	cabine spogliatoio 3,5% (m <sup>2</sup> )
15	Cs01	colonie/no-profit	1183,14	13,00	27,00	20,00	35,49	17,75	41,41
22	Cs02	colonie/no-profit	3066,63	10,00	25,00	20,00	92,00	46,00	107,33
73	Cs03	colonie/no-profit	1067,59	10,00	25,00	20,00	32,03	16,01	37,37
102	Cs04	colonie/no-profit	3248,28	10,00	25,00	20,00	97,45	48,72	113,69
103	Cs05	colonie/no-profit	6412,05	10,00	25,00	20,00	192,36	96,18	224,42
104	Cs06	colonie/no-profit	3445,54	2,00	17,00	20,00	103,37	51,68	120,59
143	Cs07	colonie/no-profit	5638,89	1,50	17,50	20,00	169,17	84,58	197,36
153	Cs08	colonie/no-profit	3369,11	3,50	17,00	20,00	101,07	50,54	117,92
154	Cs09	colonie/no-profit	3321,60	3,50	17,00	20,00	99,65	49,82	116,26
155	Cs10	colonie/no-profit	4229,31	3,50	18,00	20,00	126,88	63,44	148,03
156	Cs11	colonie/no-profit	4314,57	3,50	18,50	20,00	129,44	64,72	151,01
163	Cs12	colonie/no-profit	751,19	0,00	10,00	20,00	22,54	11,27	26,29
<b>Totale</b>			<b>40.047,91</b>			240,00	1.201,44	600,72	1.401,68
<b>incidenza</b>			<b>1,000</b>			0,006	0,030	0,015	0,035

## E

## Dimensionamento servizi di spiaggia - art.10/11/12/13/14

id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione (m <sup>2</sup> )	linea di massimo ingombro (distanza dalla dividente demaniale)	limite zona per servizi (distanza dalla dividente demaniale)	locale di servizio (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento in precario (m <sup>2</sup> )	strutture di ombreggiamento pavimentazione + struttura annuale 1,5% (m <sup>2</sup> )	cabine spogliatoio 3,5% (m <sup>2</sup> )
	<b>Ag01</b>	area giochi	588,04	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
aree giochi	<b>Ag02</b>	area giochi	331,12	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00
	<b>Ag03</b>	area giochi	601,30	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00
aree giochi	<b>Ag04</b>	area giochi	892,19	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00
aree giochi	<b>Ag05</b>	area giochi	401,79	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00
	<b>Ag*01</b>	area giochi pertinenziale	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*02</b>	area giochi pertinenziale	276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*03</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*04</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*05</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*06</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*07</b>	area giochi pertinenziale	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*08</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*09</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*10</b>	area giochi pertinenziale	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*11</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*12</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*13</b>	area giochi pertinenziale	250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*14</b>	area giochi pertinenziale	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*15</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*16</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*17</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*18</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*19</b>	area giochi pertinenziale	273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*20</b>	area giochi pertinenziale	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*21</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*22</b>	area giochi pertinenziale	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*23</b>	area giochi pertinenziale	252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*24</b>	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ag*25</b>	area giochi pertinenziale	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	<b>R01</b>	rimessaggio natanti	1.871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	<b>R02</b>	rimessaggio natanti	614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	<b>R03</b>	rimessaggio natanti	1.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4/1	<b>R04</b>	rimessaggio natanti	2.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	<b>R05</b>	rimessaggio natanti	2.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	<b>R06</b>	rimessaggio natanti	2.408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L1	<b>R07</b>	rimessaggio natanti	1.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>R08</b>	rimessaggio natanti	1.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1	<b>R09</b>	rimessaggio natanti	1.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	<b>P01</b>	rimessaggio piccola pesca	721,47	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
O	<b>P02</b>	rimessaggio piccola pesca	608,73	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
R	<b>P03</b>	rimessaggio piccola pesca	1.192,20	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
kitesurf	<b>Ks01</b>	rimessaggio kitesurf	1.933,16	10,00	16,00	20,00	0,00	0,00	0,00
kitesurf	<b>Ks02</b>	rimessaggio kitesurf	2.929,00	10,00	16,50	20,00	0,00	0,00	0,00
spiaggia attrezzata	<b>Sa1</b>	spiaggia attrezzata	6.503,52	10,00	25,00	20,00	292,66	97,55	227,62
C18/07	<b>Sa2</b>	spiaggia attrezzata	838,68	10,00	25,00	20,00	37,74	12,58	29,35
C15/09	<b>Sa3</b>	spiaggia attrezzata	1.110,39	11,00	25,00	20,00	49,97	16,66	38,86
	<b>Sa4</b>	spiaggia attrezzata	541,23	0,00	0,00	20,00	24,36	8,12	18,94
C5/09	<b>Sa5</b>	spiaggia attrezzata	723,21	2,00	22,50	20,00	32,54	10,85	25,31
C09/09	<b>Sa6</b>	spiaggia attrezzata	1.105,65	15,50	23,50	20,00	49,75	16,58	38,70
C37/08	<b>Sa7</b>	spiaggia attrezzata	5.757,10	10,00	25,00	20,00	259,07	86,36	201,50
C60/08	<b>Sa8</b>	spiaggia attrezzata	733,19	3,20	18,50	20,00	32,99	11,00	25,66
C67/08	<b>Sa9</b>	spiaggia attrezzata	2.452,91	0,00	15,00	20,00	110,38	36,79	85,85

<b>Totale</b>	<b>51.926,82</b>		238,00	973,90	296,49	691,81
incidenza	<b>1,000</b>		0,005	0,019	0,006	0,013

**2**

**Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia.**

## PRATICHE DI TUTELA DELLE CONDIZIONI NATURALISTICHE DELLA SPIAGGIA

### ZONE DELLA TUTELA NATURALISTICA E IDROGEOLOGICA

In queste zone l'obiettivo è la tutela delle formazioni dunali macroscopiche presenti lungo il litorale senigalliese (classificate secondo la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" come "dune mobili embrionali") sia nella loro componente litologica-strutturale sia nella loro componente floro-faunistica.

Le dune maggiormente sviluppate sono state delimitate nel 2010 da una recinzione a basso impatto visivo costituita da paletti di legno e corda che unisce i paletti stessi, installata dopo sopralluogo effettuato con tecnici e operatori balneari.

La conservazione e la continuità morfologica delle dune si attua attraverso le seguenti disposizioni:

1. è vietata l'asportazione della sabbia dalle dune, ad esclusione di quella per la pulizia dei camminamenti fino ad una distanza di 1 m dal camminamento stesso;
2. l'asportazione della sabbia nei pressi di cabine balneari o altre strutture fisse può essere effettuata solamente dopo il sopralluogo di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo);
3. è vietata la rimozione e lo spostamento dei paletti della recinzione;
4. è vietato il taglio e la rimozione della corda della recinzione;
5. qualora si intenda provvedere al taglio della vegetazione delle dune, questo deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti disposizioni:
  - a. il taglio deve essere effettuato dopo un sopralluogo compiuto tra un tecnico specializzato (naturalista, agronomo, biologo) e il personale addetto;
  - b. il/i taglio/i deve/ono avvenire nel periodo 15 giugno-30 settembre;
  - c. il/i taglio/i deve/ono essere effettuato/i esclusivamente mediante decespugliatore o tosaerba;
  - d. non devono essere tagliate le specie inserite nell'allegato 1 all'appendice;
  - e. il taglio della specie esotica e infestante *Cenchrus incertus*, qualora si intenda eliminarla o contenerla, deve avvenire attraverso decespugliatore prima della fruttificazione, in alternativa deve essere asportata a mano evitando di disperdere i frutti spinosi.

In queste zone l'obiettivo è anche la tutela naturalistica del reticolo idrografico presente in spiaggia. Alcuni fossi e canali presentano una discreta biodiversità floro-faunistica, in particolare è presente il Rospo smeraldino (*Pseudepidalea viridis*), piccolo anfibio inserito nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Pertanto, con l'obiettivo di conservare e migliorare le condizioni naturalistiche dei corsi d'acqua in spiaggia, devono essere applicate le seguenti disposizioni:

1. qualora si intenda provvedere al taglio della vegetazione dei fossi, questo deve essere effettuato esclusivamente mediante decespugliatore ed al di fuori del periodo 1 marzo-31 agosto;
2. i lavori mediante mezzi meccanici per il miglioramento del deflusso delle acque devono essere effettuati nel periodo 1 ottobre-28 febbraio, privilegiando il mese di febbraio; nel caso in cui si presenti la necessità di dover effettuare i suddetti lavori nel periodo 1 marzo-30 settembre, questi devono essere preceduti dal sopralluogo di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo);
3. i rifiuti solidi che possono ostruire il decorso delle acque devono essere rimossi periodicamente, indicativamente 1 volta ogni 2 settimane;
4. è vietata la manipolazione del Rospo smeraldino (*Pseudepidalea viridis*): sia le ovature, sia lo stadio larvale (girino), sia lo stadio adulto.

## ZONE DELLA TUTELA DIFFUSA DELLA BIODIVERSITÀ





In queste zone l'obiettivo è la tutela delle caratteristiche naturalistiche presenti in maniera più o meno puntiforme lungo il litorale senigalliese: in particolare l'habitat dunale che si sta ricostituendo in alcune zone, la vegetazione psammofila e il Fratino (*Charadrius alexandrinus*), uccello limicolo nidificante nella spiaggia di Senigallia.

La conservazione di elementi di biodiversità si attua applicando le seguenti disposizioni:

1. è vietata l'asportazione della sabbia nei tratti in cui è presente vegetazione;
  2. nei tratti in assenza di vegetazione l'asportazione di sabbia deve prevedere il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 20 m dal muretto parasabbia;
  3. in casi di eventi straordinari in cui si renda necessario il mancato rispetto dei punti 1 e 2 in zone dei punti 1 e 2 del presente paragrafo, l'asportazione della sabbia deve essere preceduta dal parere di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo);
  4. qualora si intenda provvedere al taglio della vegetazione psammofila, questo deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti disposizioni:
    - a. il taglio deve essere effettuato dopo un sopralluogo compiuto tra un tecnico specializzato (naturalista, agronomo, biologo) e il personale addetto;
    - b. il/i taglio/i deve/ono avvenire nel periodo 15 giugno-30 settembre;
    - c. il/i taglio/i deve/ono essere effettuato/i esclusivamente mediante decespugliatore o tosaerba;
    - d. non devono essere tagliate le specie inserite nell'allegato 1 all'appendice;
    - e. il taglio della specie esotica e infestante *Cenchrus incertus*, qualora si intenda eliminarla o contenerla, deve avvenire attraverso decespugliatore prima della fruttificazione, in alternativa deve essere asportata a mano evitando di disperdere i frutti spinosi;
  5. nelle aiuole e negli spazi verdi in prossimità della spiaggia devono essere utilizzate per la messa a dimora specie psammofile autoctone;
  6. per l'accesso in spiaggia da parte dei bagnanti devono essere utilizzati i passaggi e i camminamenti già esistenti evitando di calpestare la vegetazione;
  7. le recinzioni di paletti e rete a maglia larga a protezione dei nidi di Fratino non devono essere danneggiate in alcun modo né oltrepassate;
  8. è vietata la manipolazione di uova e pulcini di Fratino;
  9. l'accesso in spiaggia dei cani deve avvenire secondo il Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico ricreative (D.C.C. 46 del 27/05/2009);
  10. il posizionamento di strutture temporanee previste per manifestazioni, eventi di intrattenimento e sportivi deve essere preceduto da sopralluogo e parere di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo).
- 

Dott. Niki Morganti

ALLEGATO 1


 A photograph of a dense, low-growing plant with many small, white, star-shaped flowers. The plant is situated on a ground covered with dry, brownish vegetation and twigs.	 A photograph of a plant with large, silvery-green, rounded leaves and several white flowers. The plant is growing on a sandy surface, and its shadow is cast to the left.
<p><i>Echinophora spinosa</i></p>	<p><i>Eryngium maritimum</i></p>
 A photograph of a plant with upright, green, segmented stems and small, pointed leaves. It is growing on a sandy beach.	 A photograph of a low-growing, creeping plant with small, green, rounded leaves and reddish stems. It is growing on a sandy surface.
<p><i>Euphorbia peplis</i></p>	<p><i>Euphorbia paralias</i></p>



*Cakile maritima*



*Elymus farctus* o *Agropyron junceum*



*Calystegia soldanella*



*Cyperus capitatus*



*Glaucium flavium*



*Medicago marina*



*Pancratium maritimum*



*Salsola kali*